

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 novembre 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1298 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (18CE2079).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1299 della Commissione, del 26 settembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (18CE2085) .....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1300 della Commissione, del 27 settembre 2018, recante modifica e deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari della Norvegia (18CE2096).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (18CE2097).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1302 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (18CE2098).....</u>	Pag. 79
<u>Decisione (UE) 2018/1303 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo (18CE2099).....</u>	Pag. 81
<u>Decisione (UE) 2018/1304 della Commissione, del 19 settembre 2018, sull'iniziativa dei cittadini dal titolo «Eat ORIGINAL! Unmask your food!» [notificata con il numero C(2018) 6054] (18CE2100).....</u>	Pag. 107



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1305 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti deltametrina comunicati dalla Svezia a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5503] (18CE2101).....</u>	Pag. 109
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1306 della Commissione, del 27 settembre 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (18CE2102)..</u>	Pag. 111
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1307 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 6382] (18CE2103).....</u>	Pag. 117
<i>Publicati nel n. L 244 del 28 settembre 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1308 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda le possibilità di pesca della spigola (18CE2104).....</u>	Pag. 121
<i>Publicato nel n. L 244I del 28 settembre 2018</i>	

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1298 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2018

**che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate dalle imprese per ottenere e conservare autorizzazioni dell'Unione all'immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall'agenzia o dal gruppo di coordinamento per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti previsti dagli articoli 107 *quater*, 107 *sexies*, 107 *octies*, 107 *duodecies* e 107 *octodecies* della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Il tasso d'inflazione dell'Unione, reso noto dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, è stato dell'1,7 % nel 2017. In considerazione del livello del tasso d'inflazione registrato in tale anno, si ritiene giustificato adeguare, in conformità all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, gli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano.
- (3) Per motivi di semplicità, è opportuno arrotondare gli importi adeguati alla decina di euro più vicina, fatta eccezione per la tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio delle pubblicazioni, per la quale il livello adeguato dovrebbe essere arrotondato all'euro più vicino.
- (4) Le tariffe fissate nel regolamento (UE) n. 658/2014 sono dovute alla data di avvio della rispettiva procedura o, nel caso della tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio della letteratura, il 1° luglio di ogni anno. Di conseguenza l'importo applicabile sarà determinato entro la data di scadenza del pagamento della tariffa e non vi è alcuna necessità di stabilire disposizioni transitorie specifiche per le procedure in corso.
- (5) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, laddove un atto delegato che adegua gli importi delle tariffe di cui alle parti da I a IV dell'allegato di tale regolamento entri in vigore anteriormente al 1° luglio, tali adeguamenti hanno effetto a decorrere dal 1° luglio, mentre laddove l'atto delegato entri in vigore successivamente al 30 giugno, gli adeguamenti hanno effetto a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto delegato.

<sup>(1)</sup> GUL 189 del 27.6.2014, pag. 112.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GUL 136 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GUL 311 del 28.11.2001, pag. 67).



(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 658/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1


L'allegato del regolamento (UE) n. 658/2014 è così modificato:

- 1) nella parte I, il punto 1 è così modificato:
  - a) «19 770 EUR» è sostituito da «20 110 EUR»;
  - b) «13 290 EUR» è sostituito da «13 520 EUR»;
- 2) nella parte II, il punto 1 è così modificato:
  - a) nella frase introduttiva, «43 600 EUR» è sostituito da «44 340 EUR»;
  - b) la lettera a) è così modificata:
    - i) «17 440 EUR» è sostituito da «17 740 EUR»;
    - ii) «7 380 EUR» è sostituito da «7 510 EUR»;
  - c) la lettera b) è così modificata:
    - i) «26 160 EUR» è sostituito da «26 600 EUR»;
    - ii) «11 070 EUR» è sostituito da «11 260 EUR»;
- 3) nella parte III, il punto 1 è così modificato:
  - a) il primo comma è così modificato:
    - i) «181 510 EUR» è sostituito da «184 600 EUR»;
    - ii) «39 350 EUR» è sostituito da «40 020 EUR»;
    - iii) «299 560 EUR» è sostituito da «304 660 EUR»;
  - b) il secondo comma è così modificato:
    - i) alla lettera a), «121 000 EUR» è sostituito da «123 060 EUR»;
    - ii) alla lettera b), «147 240 EUR» è sostituito da «149 740 EUR»;
    - iii) alla lettera c), «173 470 EUR» è sostituito da «176 420 EUR»;
    - iv) alla lettera d), «199 700 EUR» è sostituito da «203 090 EUR»;
  - c) al quarto comma, la lettera b) è così modificata:
    - i) «1 010 EUR» è sostituito da «1 030 EUR»;
    - ii) «2 020 EUR» è sostituito da «2 050 EUR»;
    - iii) «3 050 EUR» è sostituito da «3 100 EUR»;
- 4) nella parte IV, punto 1, «68 EUR» è sostituito da «69 EUR».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2018.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE2079**



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1299 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2018

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA  
Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 10	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 70 %, congelate	108,6	0	AR
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	139,4	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	291,5	3	AR
		241,4	18	BR
		333,2	0	CL
		251,8	15	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	318,3	0	BR
		322,0	0	CL
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	277,7	3	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

18CE2085



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1300 DELLA COMMISSIONE****del 27 settembre 2018****recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari della Norvegia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli («l'accordo»), concluso a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e approvato con decisione (UE) 2018/760 del Consiglio <sup>(2)</sup>, prevede l'introduzione di nuovi contingenti per i prodotti lattiero-caseari.
- (2) L'accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. L'ultimo strumento di approvazione è stato notificato dalla Norvegia il 16 luglio 2018. I quantitativi dei nuovi contingenti si applicano pertanto a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (3) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> le domande di titoli presentate dal 1° giugno al 10 giugno possono essere utilizzate per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre successivo. È pertanto opportuno introdurre un nuovo periodo per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per i nuovi contingenti aperti dall'accordo. Nel 2018, inoltre, il periodo di validità di tali titoli dovrebbe iniziare alla data del loro rilascio.
- (4) Il titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce che il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Le richieste relative devono essere presentate entro il 1° aprile di ogni anno. È necessario stabilire una procedura ad hoc che consenta ai richiedenti che non sono stati ancora riconosciuti di presentare domanda di riconoscimento ai fini dei nuovi contingenti di importazione che saranno aperti il 1° ottobre 2018. Di conseguenza dovrebbero essere previste le relative deroghe agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001 e stabilire le deroghe pertinenti.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001**


Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a) all'articolo 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) contingenti previsti nell'allegato V dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio <sup>(\*)</sup>, e contingenti previsti nell'allegato IV dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione (UE) 2018/760 del Consiglio <sup>(\*\*)</sup> («gli accordi con la Norvegia»);

<sup>(\*)</sup> Decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1).

<sup>(\*\*)</sup> Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1).»;





b) all'articolo 19, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) regole di cui al punto 9 degli accordi con la Norvegia;»

c) nell'allegato I, il punto I.H è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

##### **Deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001**

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4228 e 09.4229 di cui al punto I.H dell'allegato I dello stesso regolamento, un periodo di assegnazione supplementare è aperto nel 2018, a condizione che:

a) le domande di titoli di importazione siano presentate dal 1° all'8 ottobre 2018;

b) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre 2018, i quantitativi totali, compresi quelli negativi, espressi in chilogrammi e suddivisi per numero d'ordine;

c) i titoli di importazione siano rilasciati dal 23 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018.

2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, i titoli di importazione rilasciati a ottobre 2018 per i contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono validi dalla data di rilascio fino al 31 dicembre 2018.

3. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per le importazioni nei periodi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i richiedenti di titoli di importazione che non sono ancora stati riconosciuti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001 presentano, dal 1° all'8 ottobre 2018, domanda di riconoscimento alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e nel quale sono registrati ai fini dell'IVA, accompagnata dalla prova che, tanto nel 2017 quanto nel 2018, essi hanno importato o esportato, nella o dall'Unione, almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata.

4. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 12 ottobre 2018 le autorità competenti degli Stati membri comunicano ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo e, in caso di esito positivo, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido fino al 30 giugno 2019 e, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, è considerato valido dal 1° ottobre 2018.


5. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 19 ottobre 2018 le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi degli importatori che sono stati riconosciuti a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale comunicazione contiene il numero di riconoscimento, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica degli importatori riconosciuti. La Commissione trasmette detti elenchi alle autorità competenti degli altri Stati membri.

#### Articolo 3

##### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2018


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).



## ALLEGATO

«I.H

## CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON LA NORVEGIA


Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre — Quantità in tonnellate

Dazio applicabile: esenzione

<b>Numero d'ordine del contingente</b>	09.4228	09.4229	09.4179
<b>Designazione (*)</b>	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto × 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %	Formaggi e latticini
<b>Codice della nomenclatura combinata</b>	0404 10	0404 10 02	0406
Quantitativo per ottobre – dicembre 2018	313	788	Non applicabile
<b>Contingente annuo a partire dal 2019</b>	1 250	3 150	7 200
Quantitativo per gennaio – giugno	625	1 575	3 600
Quantitativo per luglio – dicembre	625	1 575	3 600

(\*) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»

18CE2096



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1301 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2018

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, punto i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario dovrebbe attestare che gli equidi soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite in conformità di tale direttiva.
- (2) Le decisioni 92/260/CEE<sup>(4)</sup>, 93/195/CEE<sup>(5)</sup>, 93/196/CEE<sup>(6)</sup>, 93/197/CEE<sup>(7)</sup>, 94/699/CE<sup>(8)</sup>, 95/329/CE, 2003/13/CE<sup>(9)</sup>, 2004/177/CE<sup>(10)</sup>, 2004/211/CE, 2010/57/UE<sup>(11)</sup> e 2010/471/UE<sup>(12)</sup> della Commissione stabiliscono l'elenco di paesi terzi, le pertinenti condizioni zoonutarie e la certificazione veterinaria per introdurre nell'Unione equidi e sperma, ovuli ed embrioni di equidi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione<sup>(13)</sup> abrogherà e sostituirà tali decisioni a partire dal 1° ottobre 2018.

(1) GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3) GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4) Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GUL 130 del 15.5.1992, pag. 67).

(5) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'exportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

(6) Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 7).

(7) Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 16).

(8) Decisione 94/699/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e che abroga la decisione 93/321/CEE (GUL 280 del 29.10.1994, pag. 88).


(9) Decisione 2003/13/CE della Commissione, del 10 gennaio 2003, relativa all'ammissione temporanea di cavalli che partecipano alle prove preolimpiche del 2003 in Grecia (GUL 7 dell'11.1.2003, pag. 86).

(10) Decisione 2004/177/CE della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativa all'introduzione temporanea di cavalli registrati che partecipano ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004 in Grecia (GUL 55 del 24.2.2004, pag. 64).

(11) Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio (GUL 32 del 4.2.2010, pag. 9).

(12) Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione (GUL 228 del 31.8.2010, pag. 52).

(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GUL 110 del 30.4.2018, pag. 1).



- (3) In seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, sono state modificate alcune delle decisioni della Commissione relative all'elenco di paesi terzi, alle condizioni zoosanitarie e alla certificazione veterinaria per l'importazione di equidi vivi.
- (4) In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/1851 della Commissione <sup>(1)</sup> ha modificato le decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE, la decisione di esecuzione (UE) 2018/218 della Commissione <sup>(2)</sup> ha modificato le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 2004/211/CE, la decisione di esecuzione (UE) 2018/518 della Commissione <sup>(3)</sup> ha modificato le decisioni 93/195/CEE e 2004/211/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1143 della Commissione <sup>(4)</sup> ha modificato le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE. Tali modifiche dovrebbero essere inserite ora nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (5) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere inserita nell'elenco di paesi terzi e parti di territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione. La Bosnia-Erzegovina ha antecedenti soddisfacenti di segnalazione delle malattie all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Le malattie elencate nell'allegato I della direttiva 2009/156/CE sono soggette a denuncia e gli ultimi casi di durina e morva in Bosnia-Erzegovina sono stati segnalati rispettivamente nel 1952 e nel 1959. La Bosnia-Erzegovina è riconosciuta dall'OIE come indenne da peste equina. In attesa di un controllo della Commissione, l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e l'importazione di cavalli registrati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere autorizzata.
- (6) Il Kuwait ha presentato la documentazione relativa all'approvazione di un centro di raccolta di sperma in conformità delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 92/65/CEE. In esito alla valutazione dei documenti, l'ingresso nell'Unione di sperma di animali della specie equina dal Kuwait dovrebbe essere autorizzata.
- (7) La Turchia ha fornito informazioni che documentano che le provincie di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag sono indenni da morva da più di sei mesi dal caso segnalato il 15 dicembre 2017 nell'isola di Büyükkada, provincia di Istanbul. Il paese ha inoltre attuato misure volte a ridurre il rischio di introduzione della morva in dette provincie. Di conseguenza, dovrebbero essere autorizzati l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea, l'importazione di cavalli registrati e il transito di equidi provenienti dalle provincie di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag.
- (8) Alcuni paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione hanno chiesto chiarimenti sulle dichiarazioni relative alla morva e alla durina in alcuni dei certificati sanitari pertinenti. In seguito alla valutazione della loro richiesta risulta giustificato modificare la formulazione di tali dichiarazioni.
- (9) Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (10) Al fine di permettere ai portatori di interessi di prendere provvedimenti prima che si applichi il regolamento (UE) 2018/659, è necessario stabilire che il presente regolamento modificativo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1851 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica l'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda i requisiti per la peste equina di cavalli registrati temporaneamente ammessi dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia e dalla Turchia, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 264 del 13.10.2017, pag. 20).

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/218 della Commissione, del 13 febbraio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Cina, in Messico e negli Stati Uniti d'America, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative alla Cina, al Messico e alla Turchia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 42 del 15.2.2018, pag. 54).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/518 della Commissione, del 26 marzo 2018, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Indonesia, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 84 del 28.3.2018, pag. 27).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1143 della Commissione, del 10 agosto 2018, che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 58).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I


Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (EU) 2018/659, l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi è sostituito dal seguente:

**«Elenco dei paesi terzi <sup>(1)</sup> e delle parti del territorio di paesi terzi <sup>(2)</sup> dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi**

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT		Reintr.			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche	
					CR	6	CR	7	8	9	EM	ER + EAR	SPERMA			O/E
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CR	ER	12	13	14	15	16
AE	Emirati arabi uniti	AE-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	X	
AR	Argentina	AR-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AU	Australia	AU-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
B/A	Bosnia-Erzegovina	BA-0	Tutto il paese	B	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	X	
BB	Barbados	BB-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	—	—	X	—	—	X	
BH	Bahreïn	BH-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	X	
BM	Bermuda	BM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	—	—	X	—	—	X	
BO	Bolivia	BO-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	—	—	X	—	—	X	
		BR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BR	Brasile	BR-1	Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro	D	X	X	X	—	—	—	—	X	—	—	X	
BY	Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	X	



Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT		Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
					CR	CR		CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR	O/E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
CA	Canada	CA-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
CH	Swizzera (1)	CH-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
CL	Cile	CL-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X		
		CN-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		CN-1	Zona indenne da malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l'aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong (cfr. il riquadro 1 per maggiori informazioni)	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X		
CN	Cina	CN-2	Sede del Global Champions Tour presso il parcheggio n. 15 della Expo 2010 e tratto stradale verso l'aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell'area metropolitana di Shanghai (cfr. il riquadro 1 per maggiori informazioni)	G	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	Solo se certificato in conformità dell'allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1	





Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT		Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
					CR	CR		CR	EM	ER + EAR	SPERMA			O/E		
					CR	CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR	O/E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		CR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CR	Costa Rica	CR-1	Area metropolitana di San José	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CU	Cuba	CU-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X		
DZ	Algeria	DZ-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	—	—	—	—	—	X		
		EG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
EG	Egitto	EG-1	Zona indenne dalle malattie degli equini stabilita presso l'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, al di là del Al Ahly Club, Il Cairo, e tratto autostradale verso l'aeroporto internazionale del Cairo (cfr. il riquadro 2 per maggiori informazioni)	E	X	—	X	—	—	—	—	—	—	X		
FK	Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	A	X	X	X	—	X	—	—	—	—	X		
GL	Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X		
HK	Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X		
IL	Israele <sup>(§)</sup>	IL-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
IS	Islanda <sup>(§)</sup>	IS-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X		



Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT		Reintr.		Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR	O/E	Equidi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
JM	Giamaica	JM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X			
JO	Giordania	JO-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X			
JP	Giappone	JP-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X			
KG	Kirghizistan	KG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		KG-1	Regione di Issyk-Kul	B	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X		
KR	Repubblica di Corea	KR-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X			
KW	Kuwait	KW-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X			
LB	Libano	LB-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X			
MA	Marocco	MA-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X			
ME	Montenegro	ME-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X			
MK	FYROM (*)	MK-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X			
MO	Macao	MO-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X			
MY	Malaysia	MY-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		MY-1	Penisola	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	X		
MU	Maurizio	MU-0	Tutto il paese	E	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X			



Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT		Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
					CR	CR		CR	EM	ER + EAR	SPERMA	ER	EAR	O/E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13
		MX-0	Tutto il paese	C												
MX	Messico	MX-1	Area metropolitana di Città del Messico	C		X										Solo se certificato in conformità dell'allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1
NO	Norvegia <sup>(5)</sup>	NO-1	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NZ	Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X					X	X	
OM	Oman	OM-0	Tutto il paese	E	X	X	X							X	X	
PE	Perù	PE-0	Tutto il paese													
		PE-1	Regione di Lima	D	X	X	X							X	X	
PM	Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	A			X		X					X	X	
PY	Paraguay	PY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X					X	X	
QA	Qatar	QA-0	Tutto il paese	E	X	X	X							X	X	
RS	Serbia <sup>(6)</sup>	RS-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X					X	X	



Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
							CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR	O/E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		RU-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		RU-1	Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijiniovgorod, Kirov, Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
RU	Russia	RU-2	Regioni di Stavropol e Krasnodar	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
		RU-3	Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghestan, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
		SA-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SA	Arabia Saudita	SA-1	Tutto il paese, tranne SA-2	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	



Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT		Reintr.		Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
					CR	CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR	O/E	Equidi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		SA-2	Zone di protezione e di sorveglianza nelle province di Jizan, Asir e Najran come descritto al riquadro 3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
GS	Singapore	SG-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X			
TH	Thailandia	TH-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X			
TN	Tunisia	TN-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X			
		TR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
TR	Turchia	TR-1	Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirlareli e Tekirdag	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X			
UA	Ucraina	UA-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X			
US	Stati Uniti d'America	US-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
UY	Uruguay	UY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X			
		ZA-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ZA	Sud Africa	ZA-1	Area metropolitana di Città del Capo (cfr. il riquadro 4 per maggiori informazioni)	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Decisione 2008/698/CE della Commissione		

(1) Fatte salve le norme di certificazione specifiche di cui alla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione.


(2) Se si applica la regionalizzazione ufficiale in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE.

(3) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5) Fatte salve le norme di certificazione specifiche di cui all'articolo 17 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

(6) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.<sup>a</sup>



## ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/659, le parti 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:


«PARTE 1

**Ammissione temporanea e transito**

Sezione A

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per l'ammissione temporanea di cavalli registrati nell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni


PAESE:		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito  Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.				
		I.3. Autorità centrale competente						
		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Recapito  Codice postale Tel.	I.6.						
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome N. di riconoscimento Recapito	I.12. Luogo di destinazione  Nome Recapito  Codice postale						
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE						
		I.17. Numero/i CITES						
	I.18. Descrizione dell'animale	I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>01 01</b>		I.20. Quantità <b>1</b>				
I.21.	I.22. Numero di colli							
I.23. Numero del sigillo/del container	I.24.							
I.25. Animale certificato per:  Cavallo registrato <input type="checkbox"/>								
I.26.	I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>							
I.28. Identificazione dell'animale								
Specie (nome scientifico) <b>Equus caballus</b>	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso				




PAESE

Ammissione temporanea – Cavallo registrato

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
Parte II: Certificazione	<b>II. Attestato di salute e benessere dell'animale</b>	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;</li> <li>— è stato esaminato in data odierna <sup>(1)</sup> ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;</li> <li>— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;</li> <li>— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;</li> <li>— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario dell'animale o dal rappresentante del proprietario.</li> </ul>	
	II.1. <i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i>	
	II.1.1. L'animale è spedito da ..... ( <i>indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese</i> ), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice: ..... <sup>(2)</sup> e rientra nel gruppo sanitario ..... <sup>(2)</sup> ;	
	II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina ( <i>Trypanosoma equiperdum</i> ), morva ( <i>Burkholderia mallei</i> ), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
	II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;</li> <li>b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;</li> <li>c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;</li> <li>d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;</li> </ul>	
	<sup>(3)</sup> [e) in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]	
	<sup>(3)</sup> o [e) in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato dall'animale il ..... ( <i>indicare la data</i> ), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare	
<ul style="list-style-type: none"> <li><sup>(3)</sup> [in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;]]</li> <li><sup>(3)</sup> o [in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]]</li> </ul>		
II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		




PAESE	Ammissione temporanea – Cavallo registrato	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>4</sup> ) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,		
( <sup>3</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ;	
( <sup>3</sup> ) e/o	[in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
( <sup>4</sup> ) [II.1.4.2. nel caso di morva,		
( <sup>3</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,		
( <sup>3</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;		
II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,		
( <sup>3</sup> )	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
II.1.5. per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.		
II.2. <i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>		
( <sup>3</sup> ) [II.2.1.	Per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e	






PAESE		Ammissione temporanea – Cavallo registrato	
	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale	
( <sup>3</sup> )	[in uno Stato membro dell'Unione;]]		
( <sup>3</sup> ) e/o	[in un paese o parte del territorio di un paese con codice: ..... ( <sup>2</sup> ) da cui è autorizzata l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati e dal quale è stato importato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste in conformità della legislazione dell'Unione per l'ammissione temporanea di cavalli registrati da tale paese o parte del territorio del paese direttamente nell'Unione, e che		
( <sup>3</sup> )	[rientrano nello stesso gruppo sanitario ..... ( <sup>2</sup> ) del paese o della parte del territorio del paese di spedizione;]]		
( <sup>3</sup> ) e/o	[rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]		
( <sup>3</sup> ) e/o	[sono Cina ( <sup>5</sup> ) ( <sup>6</sup> ), Hong Kong, Giappone, Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia o Emirati arabi uniti;]]		
( <sup>3</sup> ) ( <sup>7</sup> ) o	[II.2.1. Per un periodo di almeno 60 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario F o è stato importato nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da uno Stato membro dell'Unione prima dell'ingresso nel centro di quarantena protetta da vettori o a prova di vettori conformemente al punto II.2.2.;]		
( <sup>3</sup> ) ( <sup>7</sup> )	[II.2.2. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E e		
( <sup>3</sup> )	[è stato tenuto in isolamento nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione protetto da insetti vettori per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G;]]		
( <sup>3</sup> ) o	[è stato tenuto in locali appositi sotto controllo veterinario per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione;]]		
( <sup>3</sup> ) ( <sup>7</sup> ) o	[II.2.2. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato tenuto:		
( <sup>3</sup> )	[nel centro di quarantena protetta da vettori autorizzato di ..... ( <i>indicare il nome del centro di quarantena</i> ) durante almeno gli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione, vale a dire dal ..... ( <i>indicare la data</i> ) al ..... ( <i>indicare la data</i> ), confinato nei locali protetti da vettori almeno da due ore prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba e l'esercizio dell'animale è avvenuto sotto controllo veterinario ufficiale in seguito all'applicazione di insettifughi in combinazione con un insetticida efficace contro i <i>Culicoides</i> prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento dagli equidi che non vengono preparati in vista di un'exportazione da effettuare in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione nell'Unione.]]		
( <sup>3</sup> ) o	[permanentemente confinato nel centro di quarantena a prova di vettore autorizzato di ..... ( <i>indicare il nome del centro di quarantena</i> ) durante il periodo di almeno 14 giorni precedente la data di spedizione e l'assenza di vettori nella parte protetta da vettori del centro di quarantena è stata accertata mediante il costante monitoraggio della protezione dai vettori.]]		
II.3.	<i>Attestato di vaccinazione e test sanitari</i>		
( <sup>3</sup> )	[II.3.1. L'animale non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]		




PAESE		Ammissione temporanea – Cavallo registrato	
		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>3</sup> ) o	[II.3.1.	L'animale è stato vaccinato contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta:	
	( <sup>3</sup> )	[più di 12 mesi prima della data di spedizione;]	
	( <sup>3</sup> ) o	[più di 60 giorni e meno di 12 mesi prima della data di ammissione nella parte di territorio del paese di cui al punto II.1.3., lettera a), da cui è spedito;]	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>7</sup> ) o	[II.3.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato vaccinato contro la peste equina il ..... ( <i>indicare la data</i> ), non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di inizio della quarantena protetta da vettori mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina.;	
	II.3.2.	l'animale non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da	
	( <sup>3</sup> )	[un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione.;	
	( <sup>3</sup> ) ( <sup>7</sup> ) o	[una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e	
	( <sup>3</sup> )	[è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana.;	
	( <sup>3</sup> ) o	[non è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ed è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni; durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; l'animale da spedire è stato sottoposto, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione.;	
	( <sup>3</sup> ) o	[è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a distanza di 21 giorni, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ) e il ..... ( <i>indicare la data</i> ), il secondo dei quali è stato effettuato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a un test di RT-PCR (retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ), ed è stato protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo per il test di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi approvati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale.;	
	( <sup>3</sup> ) [II.3.3.	l'animale è un equino di sesso maschile non castrato di età superiore a 180 giorni, e	
	( <sup>3</sup> )	[è spedito da un paese in cui l'arterite virale equina è soggetta a obbligo di denuncia e non ne sono stati ufficialmente segnalati casi nei 6 mesi precedenti la data di spedizione.;	




## PAESE

## Ammissione temporanea – Cavallo registrato


	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>3</sup> ) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a controllo ematico su un campione prelevato il ..... (indicare la data), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una dil	
( <sup>3</sup> ) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a prova su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto il ..... (indicare la data), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[è stato vaccinato contro l'arterite virale equina il ..... (indicare la data) sotto controllo veterinario ufficiale e rivaccinato a intervalli regolari secondo le indicazioni del fabbricante con un vaccino approvato dall'autorità competente e la prima vaccinazione è stata effettuata:	
( <sup>3</sup> )	[prima del 1° ottobre 2018, il giorno in cui è stato prelevato il campione successivamente sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[prima del 1° ottobre 2018 sotto controllo veterinario ufficiale durante un periodo di isolamento non superiore a 15 giorni, il cui inizio coincide con il giorno in cui è stato prelevato un campione ematico sottoposto nel corso di detto periodo a prova, con esito negativo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[tra i 180 e i 270 giorni di età, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale in cui l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, oppure effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 10 giorni l'uno dall'altro;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 effettuata su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni a partire dall'inizio di un periodo di isolamento ininterrotto durato almeno 21 giorni dopo la vaccinazione;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[tra i 180 e i 250 giorni di età dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo a un test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, oppure effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 14 giorni l'uno dall'altro;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a prova mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto dopo la data in cui un campione ematico dell'animale prelevato il ..... (indicare la data), nei 6 mesi precedenti la data di spedizione, era stato sottoposto a prova, con esito positivo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[è in precedenza risultato positivo agli anticorpi contro l'arterite virale equina o è stato vaccinato contro tale malattia, e	
	a)	nei 6 mesi precedenti la data di spedizione è stato sottoposto alla prova dell'accoppiamento, in due giorni consecutivi, con almeno due giumente, tenute in isolamento durante i 7 giorni precedenti e per almeno 28 giorni dopo la prova dell'accoppiamento, sottoposte con esito negativo a due prove sierologiche per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 su campioni ematici prelevati al momento della prova dell'accoppiamento e almeno 28 giorni dopo detta prova, e
	b)	è stato sottoposto a una prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina effettuata su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), vale a dire nei 21 giorni precedenti la data di spedizione,
	( <sup>3</sup> )	[con esito positivo con una diluzione del siero di almeno 1:4;]]
	( <sup>3</sup> ) o	[con esito negativo con una diluzione del siero di 1:4;]]
( <sup>3</sup> ) o	[l'atto dell'Unione ..... (inserire riferimento all'atto giuridico dell'Unione applicabile) ha annullato gli obblighi relativi alle prove connesse all'arterite virale equina o alla vaccinazione contro la malattia in quanto l'animale è temporaneamente ammesso nell'Unione per partecipare alla manifestazione equestre specificata nell'atto giuridico, è tenuto separato dagli altri equidi che non partecipano a tale evento e qualsiasi attività riproduttiva, compresa la raccolta di sperma, è vietata durante il soggiorno temporaneo nell'Unione;]]	




PAESE		Ammissione temporanea – Cavallo registrato	
		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>3</sup> ) ( <sup>7</sup> )	[II.3.4.	l'animale è spedito dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove ha soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non è entrato in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]	
( <sup>3</sup> ) o	[II.3.4.	l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro	
( <sup>3</sup> )		[un periodo di 90 giorni prima della data di spedizione da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C o G;]	
( <sup>3</sup> ) o		[un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario D, E o F;]	
( <sup>3</sup> ) [II.3.5.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B o E o da Brasile, Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]		
( <sup>3</sup> ) [II.3.6.	l'animale è un equino maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F o da Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di durina nei 2 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la durina con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione, e non è stato impiegato per la riproduzione per un periodo di almeno 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]		
( <sup>3</sup> ) ( <sup>7</sup> ) [II.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e		
( <sup>3</sup> )	[nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]		
( <sup>3</sup> ) o	[l'animale è stato vaccinato mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il ..... ( <i>indicare la data</i> );]		
( <sup>3</sup> ) o	[l'animale è stato tenuto per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione in quarantena protetta da vettori e durante tale periodo è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale eseguito lo stesso giorno dallo stesso laboratorio		
( <sup>3</sup> )	[su un campione ematico prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, con esito negativo;]]		
( <sup>3</sup> ) o	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ) e il ..... ( <i>indicare la data</i> ), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]		
( <sup>3</sup> ) [II.3.8.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario G o da un paese in cui sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalite giapponese negli equidi in un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione e l'animale:		
( <sup>3</sup> )	[proviene da un'azienda al centro di un'area di raggio di almeno 30 km in cui non sono stati segnalati casi di encefalite giapponese per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione;]		




PAESE		Ammissione temporanea – Cavallo registrato	
		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
		( <sup>3</sup> ) o	[è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali, ed è stato sottoposto
		( <sup>3</sup> )	[a test di inibizione dell'emoagglutinazione o a test di neutralizzazione virale per l'encefalite giapponese effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni a distanza di almeno 14 giorni, vale a dire il ..... (indicare la data) e il ..... (indicare la data), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza che il titolo degli anticorpi sia aumentato più di quattro volte da un campione all'altro, ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]
		( <sup>3</sup> ) o	[con esito negativo, a un test ELISA di cattura delle IgM per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'encefalite giapponese eseguito su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni dalla data di inizio dell'isolamento, vale a dire il ..... (indicare la data), ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]
		( <sup>3</sup> ) o	[è stato vaccinato contro l'encefalite giapponese mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore a 21 giorni e non superiore ai 12 mesi prima della data di spedizione;]]
( <sup>3</sup> ) ( <sup>7</sup> )	[[II.3.9.		l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E ed è stato sottoposto a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio
		( <sup>3</sup> )	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (indicare la data) e il ..... (indicare la data), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione:
		( <sup>3</sup> )	[con esito negativo in entrambi i casi.]]
		( <sup>3</sup> ) o	[con esito positivo per il primo campione e
		( <sup>3</sup> )	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]
		( <sup>3</sup> ) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]
		( <sup>3</sup> ) o	[su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione.]]
( <sup>3</sup> ) ( <sup>7</sup> ) o	[[II.3.9.		l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e
		( <sup>3</sup> )	[è stato sottoposto a prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (indicare la data) e il ..... (indicare la data), il primo dei quali prelevato non meno di 7 giorni dall'inizio della quarantena protetta da vettori, il secondo prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione,




PAESE	Ammissione temporanea – Cavallo registrato	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
	( <sup>3</sup> )	[con esito negativo in entrambi i casi.]]
	( <sup>3</sup> ) o	[con esito positivo per il primo campione e
	( <sup>3</sup> )	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]]
	( <sup>3</sup> ) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]]
	( <sup>3</sup> ) o	[è stato sottoposto a prova sierologica e a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguiti sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data) non meno di 28 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori ed entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione.]]
	( <sup>3</sup> ) o	[è stato sottoposto a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguito con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), non meno di 14 giorni dopo l'inizio della quarantena a prova di vettore e non più di 72 ore prima della spedizione.]]
II.4.	<i>Attestato sulle condizioni di trasporto</i>	
( <sup>3</sup> ) (7)	II.4.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell'Unione senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento e senza entrare in contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato.]
( <sup>3</sup> ) (7) o	II.4.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente in quarantena protetta da vettori senza entrare in contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato sanitario per l'importazione o l'ammissione temporanea nell'Unione
	( <sup>3</sup> )	[all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorato contro gli insetti vettori appena prima del decollo.]]
	( <sup>3</sup> ) o	[a un porto marittimo di detto paese o detta parte del territorio del paese in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi o parti del territorio di paesi da cui non è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorati contro gli insetti vettori appena prima della partenza.]]
	II.4.2.	Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.
	II.4.3.	I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui viene caricato l'animale sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
II.5.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ( <sup>1</sup> ) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	



PAESE	Ammissione temporanea – Cavallo registrato	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p><b>Note:</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese di spedizione figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.</p> <p>Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione:</i> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.</p> <p>Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.</p> <p><i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aaaa).</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>L'ammissione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per l'ammissione temporanea nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del territorio del paese di spedizione.</p> <p>(<sup>2</sup>) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(<sup>3</sup>) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>4</sup>) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.</p> <p>(<sup>5</sup>) Parte del territorio del paese da cui è autorizzata l'ammissione temporanea figurante nell'allegato I, colonne 3 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(<sup>6</sup>) Autorizzata solo se il paese di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.</p> <p>(<sup>7</sup>) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p>		




PAESE	Ammissione temporanea – Cavallo registrato	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>c) accompagnare in originale il cavallo registrato durante tutto il periodo di ammissione temporanea nell'Unione;</p> <p>d) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>e) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:
Data:		Firma:
Timbro:		





<b>Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini dell'ammissione temporanea di un cavallo registrato</b>				
Identificazione dell'animale <sup>(1)</sup>				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
<b>Equus caballus</b>	.....	.....	.....	.....
Il sottoscritto, proprietario <sup>(2)</sup> o rappresentante del proprietario <sup>(2)</sup> del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:				
— il cavallo				
<sup>(2)</sup> [è rimasto in ..... (indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione) per un periodo di almeno 40 giorni prima della data di spedizione;]				
<sup>(2)</sup> o [è stato introdotto in ..... (indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione) durante il periodo di soggiorno richiesto di almeno 40 giorni prima della data di spedizione:				
a) il ..... (indicare la data) dal/dalla ..... (indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione)				
b) il ..... (indicare la data) dal/dalla ..... (indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione)				
c) il ..... (indicare la data) dal/dalla ..... (indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione);]				
— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;				
— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;				
— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.				
— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;				
— durante la residenza nell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni il cavallo sarà ospitato nei seguenti locali:				
a) dal ..... (data) al ..... (data) presso ..... (ubicazione dell'azienda) in ..... (Stato membro)				
b) dal ..... (data) al ..... (data) presso ..... (ubicazione dell'azienda) in ..... (Stato membro)				
c) dal ..... (data) al ..... (data) presso ..... (ubicazione dell'azienda) in ..... (Stato membro)				
d) dal ..... (data) al ..... (data) presso ..... (ubicazione dell'azienda) in ..... (Stato membro);				
— Sono a conoscenza del fatto che, nel caso sia trasferito da uno Stato membro dell'Unione a un altro, come descritto nella presente dichiarazione, il cavallo deve essere accompagnato da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di spedizione e che tale trasferimento deve essere comunicato allo Stato membro di destinazione;				
— è previsto che il cavallo lasci l'Unione il ..... (data) al posto frontaliero di ..... (indicare il nome e il luogo del posto frontaliero di uscita);				
Nome e indirizzo del proprietario <sup>(2)</sup> o del rappresentante <sup>(2)</sup> : .....				
Data: ..... (gg/mm/aaaa)				
<sup>(1)</sup> <b>Sistema di identificazione:</b> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato. <b>Età:</b> data di nascita (gg/mm/aaaa). <b>Sesso</b> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).				
<sup>(2)</sup> Eliminare la dicitura non pertinente.				




## Sezione B

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per il transito nell'Unione di equidi vivi da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo a un altro paese terzo o a un'altra parte del territorio dello stesso paese terzo

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito  Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
					I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito  Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Recapito  Codice postale Tel.					
	I.7. Paese d'origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Recapito				I.12.				N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17. Numero/i CITES	
	I.18. Descrizione degli animali						I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>01 01</b>		I.20. Quantità <b>1</b>	
	I.21.						I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del container						I.24.				
I.25. Animali certificati per:  Equidi registrati <input type="checkbox"/> Allevamento e reddito <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/>										
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo				X	I.27.					
Paese terzo			Codice ISO							
I.28. Identificazione dell'animale										
Specie (nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso		



PAESE

Transito – Equidi


	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale	
Parte II: Certificazione	<b>II. Attestato di salute e benessere dell'animale</b>		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'equino descritto alla casella I.28.:		
	— è stato esaminato in data odierna <sup>(1)</sup> ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;		
	— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;		
	— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;		
	— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario dell'animale o dal rappresentante del proprietario.		
	II.1.	<i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i>	
	II.1.1.	L'animale è spedito da ..... (indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice: ..... <sup>(2)</sup> , rientra nel codice sanitario ..... <sup>(2)</sup> , e da cui è autorizzata l'ammissione temporanea di cavalli registrati o l'importazione di cavalli registrati, equidi registrati ed equidi da allevamento e da reddito;	
	II.1.2.	nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina ( <i>Trypanosoma equiperdum</i> ), morva ( <i>Burkholderia mallei</i> ), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
	II.1.3.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese	
	a)	considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;	
	b)	in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;	
	c)	in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;	
	d)	in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;	
<sup>(3)</sup>	[e)	in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]	
<sup>(3)</sup> o	[e)	in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato dall'animale il ..... (indicare la data), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare	
	<sup>(3)</sup>	[in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;]	
	<sup>(3)</sup> o	[in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]	
II.1.4.	l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		




## PAESE

## Transito – Equidi


	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
( <sup>4</sup> ) [Il.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,		
( <sup>3</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ;	
( <sup>3</sup> ) e/o	[in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
( <sup>4</sup> ) [Il.1.4.2. nel caso di morva,		
( <sup>3</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
Il.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,		
( <sup>3</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti animali nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;		
Il.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,		
( <sup>3</sup> )	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
Il.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
Il.1.5. per quanto sia dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.		
Il.2. <i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>		
( <sup>3</sup> ) [Il.2.1. Per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario in un paese o in una parte del territorio di un paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e		



PAESE	Transito – Equidi	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>3</sup> )	[in uno Stato membro dell'Unione;]]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[in un paese o in una parte del territorio di un paese con codice ..... ( <sup>2</sup> ) da cui è autorizzata l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati e dal quale è stato importato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste in conformità della legislazione dell'Unione per l'ammissione temporanea di cavalli registrati da tale paese o parte del territorio del paese direttamente nell'Unione, e che	
( <sup>3</sup> )	[rientrano nello stesso gruppo sanitario ..... ( <sup>2</sup> ) del paese o della parte del territorio del paese di spedizione;]]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]	
( <sup>3</sup> ) e/o	[rientrano nel gruppo sanitario D, E o G e l'animale è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;]]	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	II.2.1.	Per un periodo di almeno 60 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario in un paese o in una parte del territorio di un paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario F o è stato importato nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da uno Stato membro dell'Unione prima dell'ingresso nel centro di quarantena protetta da vettori o a prova di vettori conformemente al punto II.2.2.;
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> )	II.2.2.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E e
( <sup>3</sup> )		[è stato tenuto in isolamento nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione protetto da insetti vettori per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G;]]
( <sup>3</sup> ) o		[è stato tenuto in locali appositi sotto controllo veterinario per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione;]]
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	II.2.2.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato tenuto
( <sup>3</sup> )		[nel centro di quarantena protetta da vettori autorizzato di ..... ( <i>indicare il nome del centro di quarantena</i> ) durante i 40 giorni precedenti la data di spedizione, vale a dire dal ..... ( <i>indicare la data</i> ) al ..... ( <i>indicare la data</i> ), confinato nei locali protetti da vettori almeno da due ore prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba e l'esercizio dell'animale è avvenuto sotto controllo veterinario ufficiale in seguito all'applicazione di insettifughi in combinazione con un insetticida efficace contro i Culicoides prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento dagli equidi che non vengono preparati in vista dell'esportazione nell'Unione da effettuare in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione nell'Unione.]]
( <sup>3</sup> ) o		[permanentemente confinato nel centro di quarantena a prova di vettore autorizzato di ..... ( <i>indicare il nome del centro di quarantena</i> ) durante il periodo di almeno 14 giorni precedente la data di spedizione e l'assenza di vettori nella parte protetta da vettori del centro di quarantena è stata accertata mediante il costante monitoraggio della protezione dai vettori.]]
II.3.	<i>Attestato di vaccinazione e test sanitari</i>	
( <sup>3</sup> )	II.3.1.	L'animale non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]]




PAESE		Transito – Equidi	
		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>3</sup> ) o	[II.3.1.	L'animale è stato vaccinato contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta	
	( <sup>3</sup> )	[più di 12 mesi prima della data di spedizione;]	
	( <sup>3</sup> ) o	[più di 60 giorni e meno di 12 mesi prima della data di ammissione nella parte di territorio del paese di cui al punto II.1.3., lettera a), da cui è spedito;]	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	[II.3.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato vaccinato contro la peste equina il ..... ( <i>indicare la data</i> ), non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di inizio della quarantena protetta da vettori mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina;]	
	II.3.2.	l'animale non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da	
	( <sup>3</sup> )	[un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]	
	( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	[una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e	
	( <sup>3</sup> )	[è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;]	
	( <sup>3</sup> ) o	[non è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ed è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni; durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; l'animale da spedire è stato sottoposto, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]	
	( <sup>3</sup> ) o	[è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a distanza di 21 giorni, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ) e il ..... ( <i>indicare la data</i> ), il secondo dei quali è stato effettuato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a un test di RT-PCR (retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ), ed è stato protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo per il test di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sul cavallo di insettifughi e insetticidi approvati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> )	[II.3.3.	l'animale è spedito dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove ha soggiornato continuamente sin dalla nascita e non è entrato in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]	




## PAESE

## Transito – Equidi

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
( <sup>3</sup> ) o	[Il.3.3. l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro	
	( <sup>3</sup> ) [un periodo di 90 giorni prima della data di spedizione;]]	
	( <sup>3</sup> ) o [un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario D, E o F;]]	
	( <sup>3</sup> ) [Il.3.4. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B o E o da Brasile, Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> )	[Il.3.5. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e	
	( <sup>3</sup> ) [nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]]	
	( <sup>3</sup> ) o [[l'animale è stato vaccinato mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il ..... ( <i>indicare la data</i> );]]	
	( <sup>3</sup> ) o [[l'animale è stato tenuto per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione in quarantena protetta da vettori e durante tale periodo è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale eseguito lo stesso giorno dallo stesso laboratorio	
	( <sup>3</sup> ) [su un campione ematico prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, con esito negativo;]]	
	( <sup>3</sup> ) o [su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ) e il ..... ( <i>indicare la data</i> ), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]	
( <sup>3</sup> )	[Il.3.6. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario G o da un paese in cui sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalite giapponese negli equidi in un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione e l'animale	
	( <sup>3</sup> ) [proviene da un'azienda al centro di un'area di raggio di almeno 30 km in cui non sono stati segnalati casi di encefalite giapponese per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione;]]	
	( <sup>3</sup> ) o [è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali, ed è stato sottoposto	
	( <sup>3</sup> ) [a test di inibizione dell'emoagglutinazione o a test di neutralizzazione virale per l'encefalite giapponese effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni a distanza di almeno 14 giorni, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ) e il ..... ( <i>indicare la data</i> ), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza che il titolo degli anticorpi sia aumentato più di quattro volte da un campione all'altro, ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]	




PAESE		Transito – Equidi	
	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale	
	( <sup>3</sup> ) o	[con esito negativo, a un test ELISA di cattura delle IgM per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'encefalite giapponese eseguito su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni dalla data di inizio dell'isolamento, vale a dire il ..... (indicare la data), ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]	
	( <sup>3</sup> ) o	[è stato vaccinato contro l'encefalite giapponese mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore a 21 giorni e non superiore ai 12 mesi prima della data di spedizione;]]	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> )	[Il.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E ed stato sottoposto a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio	
	( <sup>3</sup> )	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (indicare la data) e il ..... (indicare la data), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione	
	( <sup>3</sup> )	[con esito negativo in entrambi i casi.]]	
	( <sup>3</sup> ) o	[con esito positivo per il primo campione e	
	( <sup>3</sup> )	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]	
	( <sup>3</sup> ) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]	
	( <sup>3</sup> ) o	[su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese o a parte del territorio di un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione.]]	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	[Il.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e	
	( <sup>3</sup> )	[è stato sottoposto a prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (indicare la data) e il ..... (indicare la data), il primo dei quali prelevato non meno di 7 giorni dall'inizio della quarantena protetta da vettori, il secondo prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione,	
	( <sup>3</sup> )	[con esito negativo in entrambi i casi.]]	
	( <sup>3</sup> ) o	[con esito positivo per il primo campione e	
	( <sup>3</sup> )	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]	
	( <sup>3</sup> ) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]	






PAESE	Transito – Equidi	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
	( <sup>3</sup> ) o	[è stato sottoposto a prova sierologica e a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguiti sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ) non meno di 28 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori ed entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione.]]
	( <sup>3</sup> ) o	[è stato sottoposto a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguito con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ), non meno di 14 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori e non più di 72 ore prima della spedizione.]]
II.4.	<i>Attestato sulle condizioni di trasporto</i>	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> )	[II.4.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell'Unione senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento e senza entrare in contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato.]
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	[II.4.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente dal centro di quarantena protetta da vettori senza entrare in contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato sanitario per l'importazione o l'ammissione temporanea nell'Unione o per il transito attraverso l'Unione
	( <sup>3</sup> )	[all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorato contro gli insetti vettori appena prima del decollo.]]
	( <sup>3</sup> ) o	[a un porto marittimo di detto paese o detta parte del territorio del paese in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi o parti del territorio di paesi da cui non è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorati contro gli insetti vettori appena prima della partenza.]]
II.4.2.	Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.	
II.4.3.	I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui viene caricato l'animale sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.	
II.4.4.	L'equino è diretto in ..... ( <i>indicare il paese di destinazione al di fuori dell'Unione</i> ). Sono stati presi provvedimenti e sono state certificate le condizioni zoosanitarie necessarie per garantire che l'animale transiti nell'Unione senza indugio.	
II.5.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ( <sup>1</sup> ) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	
<b>Note:</b>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.6.:	Persona responsabile della partita nell'Unione.	



PAESE	Transito – Equidi	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese di spedizione figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.</p> <p>Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.28.: <i>Specie</i>: scegliere tra <i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>, <i>Equus africanus</i>, <i>Equus hemionus</i>, <i>Equus kiang</i>, <i>Equus quagga</i>, <i>Equus zebra</i>, <i>Equus grevyi</i>, o indicare eventuali incroci tra queste specie.</p> <p><i>Sistema di identificazione</i>: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.</p> <p>Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.</p> <p><i>Età</i>: data di nascita (gg/mm/aaaa).</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>L'ingresso degli animali nell'Unione non è consentito se essi sono stati caricati prima della data di autorizzazione per il transito nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del territorio paese di spedizione.</p> <p>(<sup>2</sup>) Codice del paese o della parte del territorio del paese di spedizione e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(<sup>3</sup>) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>4</sup>) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.</p> <p>(<sup>5</sup>) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui l'animale sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		



**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini del transito di un equino attraverso l'Unione**Identificazione dell'animale <sup>(1)</sup>

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....	.....	.....	.....	.....

Il sottoscritto, proprietario <sup>(2)</sup> o rappresentante del proprietario <sup>(2)</sup> dell'animale sopra descritto, dichiara che:

— l'animale

<sup>(2)</sup> [è rimasto in ..... (indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione) per un periodo di almeno 40 giorni prima della data di spedizione;]

<sup>(2)</sup> o [è stato introdotto in ..... (indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione) durante il periodo di soggiorno richiesto di almeno 40 giorni prima della data di spedizione:

a) il ..... (indicare la data) dal/dalla ..... (indicare il nome del paese da cui l'animale è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione)

b) il ..... (indicare la data) dal/dalla ..... (indicare il nome del paese da cui l'animale è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione)

c) il ..... (indicare la data) dal/dalla ..... (indicare il nome del paese da cui l'animale è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione);]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

— è previsto che l'animale lasci l'Unione il ..... (indicare la data) al posto frontaliere di ..... (indicare il nome e il luogo del posto frontaliere di uscita);

Nome e indirizzo del proprietario <sup>(2)</sup> o del rappresentante <sup>(2)</sup>: .....

Data: ..... (gg/mm/aaaa)

<sup>(1)</sup> *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus*, *Equus africanus*, *Equus hemionus*, *Equus kiang*, *Equus quagga*, *Equus zebra*, *Equus grevyi*, o indicare eventuali incroci tra queste specie.


*Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

*Età*: data di nascita (gg/mm/aaaa).

*Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

<sup>(2)</sup> Eliminare la dicitura non pertinente.



## PARTE 2

## Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea


## Sezione A

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2. a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito  Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Recapito		I.8. N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Recapito  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES	
	I.18. Descrizione dell'animale				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>01 01</b>		I.20. Quantità <b>1</b>	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Animale certificato per:  Cavallo registrato <input type="checkbox"/>								
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione dell'animale								
Specie (nome scientifico) <b>Equus caballus</b>		Sistema di identificazione	Numero di identificazione		Età	Sesso		



**Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 30 giorni  
Cavallo registrato**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<b>Parte II: Certificazione</b>	<p><b>II. Attestato di salute e benessere dell'animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;</li> <li>— è stato esaminato in data odierna <sup>(1)</sup> ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;</li> <li>— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;</li> <li>— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato;</li> <li>— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario.</li> </ul> <p><b>II.1. Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</b></p> <p><b>II.1.1.</b> L'animale è spedito da ..... (indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... <sup>(2)</sup> e rientra nel gruppo sanitario ..... <sup>(2)</sup>;</p> <p><b>II.1.2.</b> nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;</p> <p><b>II.1.3.</b> l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;</li> <li>b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;</li> <li>c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;</li> <li>d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;</li> </ul> <p><b>II.1.4.</b> l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:</p> <p><sup>(3)</sup> [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><sup>(4)</sup> [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i>];</li> <li><sup>(4)</sup> e/o [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]</li> <li><sup>(4)</sup> e/o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]</li> </ul>	




PAESE	<b>Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 30 giorni Cavallo registrato</b>	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>3</sup> ) II.1.4.2.	nel caso di morva,	
( <sup>4</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
( <sup>4</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
II.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	
( <sup>4</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
( <sup>4</sup> ) e/o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
( <sup>4</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;	
II.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,	
( <sup>4</sup> )	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
( <sup>4</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.5.	per quanto sia dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.	
II.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>	
II.2.1.	L'animale è stato importato il ..... ( <i>indicare la data</i> )	
( <sup>4</sup> )	[direttamente dallo Stato membro dell'UE ..... ( <i>indicare il nome dello Stato membro dell'UE</i> );]	
( <sup>4</sup> ) o	[da un paese o parte del territorio di un paese ..... ( <i>indicare il nome del paese</i> ) soggetto a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato;]	
II.2.2.	l'animale ha lasciato l'Unione da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese ( <sup>1</sup> ) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse, le competizioni o le manifestazioni culturali.	
II.3.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ( <sup>1</sup> ) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	



<b>Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 30 giorni</b>	
<b>Cavallo registrato</b>	
PAESE	II.a. N. di riferimento del certificato
	II.b. N. di riferimento locale
<b>Note:</b>	
<b>Parte I:</b>	
Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.	
Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.	
Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).	
Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione:</i> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.	
Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).	
Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).	
<b>Parte II:</b>	
(1) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.	
La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi vivi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.	
(2) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.	
(3) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.	
(4) Eliminare la dicitura non pertinente.	
Il certificato sanitario deve:	
a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;	
b) essere relativo a un solo destinatario;	
c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;	
d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.	
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:
Data:	Firma:
Timbro:	



<b>Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali</b>				
Identificazione dell'animale <sup>(1)</sup>				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
<b><i>Equus caballus</i></b>	.....	.....	.....	.....
Il sottoscritto, proprietario <sup>(2)</sup> o rappresentante del proprietario <sup>(2)</sup> del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:				
— il cavallo				
<sup>(2)</sup> [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il ..... (indicare la data), meno di 30 giorni prima della presente dichiarazione;]				
<sup>(2)</sup> o [è stato introdotto nel paese di spedizione il ..... (indicare la data) da ..... (indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione);]				
— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;				
— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;				
— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.				
Nome e indirizzo del proprietario <sup>(2)</sup> o del rappresentante <sup>(2)</sup> : .....				
Data: ..... (gg/mm/aaaa)				
<sup>(1)</sup> <i>Sistema di identificazione:</i> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato. <i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aaaa). <i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).				
<sup>(2)</sup> Eliminare la dicitura non pertinente.				





## Sezione B

Modelli di certificati sanitari e modelli di dichiarazioni applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati temporaneamente esportati per particolari competizioni o corse

## Capitolo 1


Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati da competizione dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale.

(Gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali, Giochi asiatici, Giochi americani, Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti)

PAESE:


Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito  Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
					I.3. Autorità centrale competente				
					I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Recapito  Codice postale Tel.				I.6.				
	I.7. Paese d'origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO
							I.10. Regione di destinazione e		Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Recapito				N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Recapito  Codice postale		
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE				
					I.17. Numero/i CITES				
I.18. Descrizione dell'animale						I.19. Codice del prodotto (codice SA)		01 01	
						I.20. Quantità		1	
I.21.						I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del container						I.24.			
I.25. Animale certificato per:  Cavallo registrato <input type="checkbox"/>									
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione dell'animale									
Specie (nome scientifico) <b>Equus caballus</b>		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	




**Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni  
Competizioni particolari – Cavallo registrato**


	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<b>Parte II: Certificazione</b>	<b>II. Attestato di salute e benessere dell'animale</b>	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:	
	— è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;	
	— è stato esaminato in data odierna <sup>(1)</sup> ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;	
	— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;	
	— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato;	
	— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario.	
	<b>II.1. Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</b>	
	<b>II.1.1.</b> L'animale è spedito da ..... (indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... <sup>(2)</sup> e rientra nel gruppo sanitario ..... <sup>(2)</sup> ;	
	<b>II.1.2.</b> nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina ( <i>Trypanosoma equiperdum</i> ), morva ( <i>Burkholderia mallei</i> ), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
<b>II.1.3.</b> l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:		
a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;		
b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;		
c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;		
d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;		
<b>II.1.4.</b> l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		
<sup>(3)</sup> [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,		
<sup>(4)</sup> [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ];		
<sup>(4)</sup> e/o [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]		
<sup>(4)</sup> e/o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]		



PAESE		Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni Competizioni particolari – Cavallo registrato	
	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale	
( <sup>3</sup> ) [Il.1.4.2.	nel caso di morva,		
	( <sup>4</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
	( <sup>4</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
Il.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,		
	( <sup>4</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
	( <sup>4</sup> ) e/o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
	( <sup>4</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;		
Il.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,		
	( <sup>4</sup> )	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
	( <sup>4</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
Il.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
Il.1.5.	per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.		
Il.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>		
Il.2.1.	L'animale è stato importato nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione il ..... ( <i>indicare la data</i> )		
	( <sup>4</sup> )	[direttamente dallo Stato membro dell'UE ..... ( <i>indicare il nome dello Stato membro dell'UE</i> );]	
	( <sup>4</sup> ) o	[da un paese o parte del territorio di un paese ..... ( <i>indicare il nome del paese</i> ) soggetto a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato;]	
Il.2.2.	l'animale ha lasciato l'Unione		



PAESE		Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni Competizioni particolari – Cavallo registrato	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale	
( <sup>4</sup> )	[da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un ( <sup>1</sup> ) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato all'LG Global Champions Tour		
( <sup>4</sup> )	[nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]]		
( <sup>4</sup> ) e/o	[a Miami, Stati Uniti d'America;]		
( <sup>4</sup> ) o	[a Shanghai, Cina;]]		
( <sup>4</sup> ) o	[da meno di 60 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese ( <sup>1</sup> ) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato		
( <sup>3</sup> )	[ai Giochi asiatici a ..... ( <i>indicare il luogo</i> ).]]		
( <sup>3</sup> ) o	[ai Giochi americani a ..... ( <i>indicare il luogo</i> ).]]		
( <sup>3</sup> ) o	[all'Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti.]]		
( <sup>4</sup> ) o	[da meno di 90 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese ( <sup>1</sup> ) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato		
( <sup>4</sup> )	[a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a ..... ( <i>indicare il luogo</i> ).]]		
( <sup>4</sup> ) o	[ai Giochi olimpici a ..... ( <i>indicare il luogo</i> ).]]		
( <sup>4</sup> ) o	[ai Giochi paralimpici a ..... ( <i>indicare il luogo</i> ).]]		
( <sup>4</sup> ) o	[ai Giochi equestri mondiali a ..... ( <i>indicare il luogo</i> ).]]		
II.3.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>		
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ( <sup>1</sup> ) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.		
<b>Note:</b>			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.8.:	Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.		
Casella I.15.:	Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.		
Casella I.23.:	Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).		



<b>Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni</b>	
<b>Competizioni particolari – Cavallo registrato</b>	
PAESE	
II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.</p> <p><i>Età</i>: data di nascita (gg/mm/aaaa).</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.</p> <p>(<sup>2</sup>) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(<sup>3</sup>) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.</p> <p>(<sup>4</sup>) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>	



<b>Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato da competizione</b>				
Identificazione dell'animale <sup>(1)</sup>				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
<b>Equus caballus</b>	.....	.....	.....	.....
Il sottoscritto, proprietario <sup>(2)</sup> o rappresentante del proprietario <sup>(2)</sup> del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:				
— il cavallo				
<sup>(2)</sup> [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il ..... (indicare la data), meno di 60 giorni <sup>(2)</sup> o 90 giorni <sup>(2)</sup> prima della presente dichiarazione;]				
<sup>(2)</sup> o [è stato introdotto nel paese di spedizione il ..... (indicare la data) da ..... (indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione);]				
— il cavallo è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare				
<sup>(2)</sup> [ai Giochi asiatici a ..... (indicare il luogo);]				
<sup>(2)</sup> o [ai Giochi americani a ..... (indicare il luogo);]				
<sup>(2)</sup> o [all'Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti;]				
<sup>(2)</sup> o [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a ..... (indicare il luogo);]				
<sup>(2)</sup> o [ai Giochi olimpici a ..... (indicare il luogo);]				
<sup>(2)</sup> o [ai Giochi paralimpici a ..... (indicare il luogo);]				
<sup>(2)</sup> o [ai Giochi equestri mondiali a ..... (indicare il luogo);]				
<sup>(2)</sup> o [all'LG Global Champions Tour				
<sup>(2)</sup> [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]				
<sup>(2)</sup> e/o [a Miami, Stati Uniti d'America;]				
<sup>(2)</sup> o [a Shanghai, Cina;]				
— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;				
— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.				
— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.				
Nome e indirizzo del proprietario <sup>(2)</sup> o del rappresentante <sup>(2)</sup> : .....				
Data: ..... (gg/mm/aaaa)				
<sup>(1)</sup> <b>Sistema di identificazione:</b> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato. <b>Età:</b> data di nascita (gg/mm/aaaa). <b>Sesso</b> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).				
<sup>(2)</sup> Eliminare la dicitura non pertinente.				



## Capitolo 2


Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati da competizione dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar

(Competizioni internazionali, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup, Hong Kong International Races)


PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Recapito  Codice postale Tel.		I.6.			
	I.7. Paese d'origine		Codice ISO		I.8. Regione di origine	
					I.9. Paese di destinazione	
					Codice ISO	
					I.10. Regione di destinazione	
					Codice	
	I.11. Luogo di origine  Nome            N. di riconoscimento Recapito		I.12. Luogo di destinazione  Nome Recapito  Codice postale			
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				
		I.17. Numero/i CITES				
I.18. Descrizione dell'animale		I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità		
		01 01		1		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del container		I.24.				
I.25. Animale certificato per:  Cavallo registrato <input type="checkbox"/>						
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione dell'animale						
Specie (nome scientifico) <b>Equus caballus</b>		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		
				Età		
				Sesso		




PAESE		Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni Corse particolari – Cavallo registrato	
		Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
Parte II: Certificazione	<b>II. Attestato di salute e benessere dell'animale</b>		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:		
	— è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;		
	— è stato esaminato in data odierna <sup>(1)</sup> ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;		
	— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;		
	— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato;		
	— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario.		
	<b>II.1. Attestato sul paese o sulla parte del territorio del paese e sull'azienda di spedizione</b>		
	<b>II.1.1.</b> l'animale è spedito da ..... (indicare il nome del paese o della parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... <sup>(2)</sup> e rientra nel gruppo sanitario ..... <sup>(2)</sup> ;		
	<b>II.1.2.</b> nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina ( <i>Trypanosoma equiperdum</i> ), morva ( <i>Burkholderia mallei</i> ), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;		
<b>II.1.3.</b> l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:			
a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;			
b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;			
c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;			
d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;			
<b>II.1.4.</b> l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:			
<sup>(3)</sup> [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,			
<sup>(4)</sup> [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ];			
<sup>(4)</sup> e/o [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]			
<sup>(4)</sup> e/o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]			






PAESE	<b>Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni</b> <b>Corse particolari – Cavallo registrato</b>	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>3</sup> ) II.1.4.2.	nel caso di morva,	
( <sup>4</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
( <sup>4</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
II.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	
( <sup>4</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
( <sup>4</sup> ) e/o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
( <sup>4</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;	
II.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,	
( <sup>4</sup> )	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
( <sup>4</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.5.	per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.	
II.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>	
II.2.1.	L'animale è stato importato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione il ..... ( <i>indicare la data</i> )	
( <sup>4</sup> )	[direttamente dallo Stato membro dell'UE ..... ( <i>indicare il nome dello Stato membro dell'UE</i> ) per partecipare	
( <sup>4</sup> )	[alla Japan Cup;]	
( <sup>4</sup> ) o	[alla Melbourne Cup;]	
( <sup>4</sup> ) o	[alla Dubai Racing World-Cup;]	
( <sup>4</sup> ) o	[alle Hong Kong International Races;]	




**Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni**  
**Corse particolari – Cavallo registrato**

PAESE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>4</sup> ) o	[da Australia ( <sup>4</sup> ), Canada ( <sup>4</sup> ), Stati Uniti d'America ( <sup>4</sup> ), Hong Kong ( <sup>4</sup> ), Giappone ( <sup>4</sup> ), Singapore ( <sup>4</sup> ), Emirati arabi uniti ( <sup>4</sup> ) o Qatar ( <sup>4</sup> ) per partecipare a competizioni internazionali nel paese di spedizione;]	
II.2.2.	<p>per quanto accertabile e in base alla dichiarazione del proprietario del cavallo (<sup>4</sup>) o del rappresentante del proprietario (<sup>4</sup>) che accompagna il presente certificato, l'animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— non è stato continuativamente fuori dall'Unione per più di 90 giorni, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato;</li> <li>— non è stato al di fuori del paese di spedizione o, in caso di competizioni internazionali, al di fuori di Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar;</li> <li>— ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse;</li> </ul>	
II.2.3.	l'animale è stato introdotto nel paese di spedizione in condizioni zoosanitarie rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato.	
II.3.	<p><i>Attestato di benessere dell'animale</i></p> <p>L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna (<sup>1</sup>) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.</p>	
<b>Note:</b>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.		
Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliere di entrata nell'Unione.		
Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).		
Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione:</i> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.		
<i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aaaa).		
<i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).		
<b>Parte II:</b>		
( <sup>1</sup> )	Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.	
	La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi vivi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.	
( <sup>2</sup> )	Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.	
( <sup>3</sup> )	Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.	
( <sup>4</sup> )	Eliminare la dicitura non pertinente.	



PAESE		Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni Corse particolari – Cavallo registrato	
	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale	
<p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>			
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>			



**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario  
ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato da corsa**

---

Identificazione dell'animale <sup>(1)</sup>

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
<b>Equus caballus</b>	.....	.....	.....	.....

---

Il sottoscritto, proprietario <sup>(2)</sup> o rappresentante del proprietario <sup>(2)</sup> del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:


- il cavallo
  - <sup>(2)</sup> [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il ..... (*indicare la data*), meno di 90 giorni prima della presente dichiarazione;]
  - <sup>(2)</sup> o [è stato introdotto nel paese di spedizione il ..... (*indicare la data*) da ..... (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione*);]
- il cavallo è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare
  - <sup>(2)</sup> [alla Japan Cup;]
  - <sup>(2)</sup> o [alla Melbourne Cup;]
  - <sup>(2)</sup> o [alla Dubai Racing World-Cup;]
  - <sup>(2)</sup> o [alle Hong Kong International Races;]
  - <sup>(2)</sup> o [a competizioni internazionali in Australia <sup>(2)</sup>, Canada <sup>(2)</sup>, Stati Uniti d'America <sup>(2)</sup>, Hong Kong <sup>(2)</sup>, Giappone <sup>(2)</sup>, Singapore <sup>(2)</sup>, Emirati arabi uniti <sup>(2)</sup> o Qatar <sup>(2)</sup>];]
- nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;
- sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.
- il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.

Nome e indirizzo del proprietario <sup>(2)</sup> o del rappresentante <sup>(2)</sup>: .....

Data: ..... (gg/mm/aaaa)

<sup>(1)</sup> *Sistema di identificazione:* l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.  
Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.  
*Età:* data di nascita (gg/mm/aaaa).  
*Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

<sup>(2)</sup> Eliminare la dicitura non pertinente.



## PARTE 3

**Importazioni**


## Sezione A

Modelli di certificati sanitari e modello di dichiarazione per l'importazione nell'Unione di un singolo cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito


PAESE:

**Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

<b>Parte I: informazioni relative alla partita spedita</b>	I.1. Speditore Nome Recapito  Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
					I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito  Codice postale Tel.				I.6.					
	I.7. Paese d'origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome N. di riconoscimento Recapito				I.12. Luogo di destinazione  Nome Recapito  Codice postale					
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE					
					I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione dell'animale						I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>01 01</b>			
						I.20. Quantità <b>1</b>				
I.21.						I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container						I.24.				
I.25. Animale certificato per:  Cavallo registrato <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Allevamento e reddito <input type="checkbox"/>										
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione dell'animale  Specie (nome scientifico)      Sistema di identificazione      Numero di identificazione      Età      Sesso										




PAESE	Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<b>Parte II: Certificazione</b>	<b>II. Attestato di salute e benessere dell'animale</b>	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:	
	—	( <sup>1</sup> ) [è un equino registrato, diverso dal cavallo, quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE;]
	—	( <sup>1</sup> ) o [è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;]
	—	( <sup>1</sup> ) o [è un equino da allevamento e da reddito quale definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/156/CE;]
	—	proviene da un paese o da una parte del territorio di un paese da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione della categoria di equidi indicata al trattino precedente;
	—	è stato esaminato in data odierna ( <sup>2</sup> ) ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;
	—	non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
	—	soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;
	—	è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario dell'animale o dal rappresentante del proprietario.
	II.1. <i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i>	
	II.1.1. L'animale è spedito da ..... (indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... ( <sup>3</sup> ) e rientra nel gruppo sanitario ..... ( <sup>3</sup> );	
	II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina ( <i>Trypanosoma equiperdum</i> ), morva ( <i>Burkholderia mallei</i> ), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
	II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese	
	a)	considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;
b)	in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;	
c)	in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;	
d)	in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;	
( <sup>1</sup> ) [e]	in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]	
( <sup>1</sup> ) o [e]	in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato dall'animale il ..... (indicare la data), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare	
( <sup>1</sup> )	[in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;]	
( <sup>1</sup> ) o	[[in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]	



PAESE		Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale	
II.1.4.	l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		
	( <sup>4</sup> ) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,		
	( <sup>1</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ;	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
	( <sup>4</sup> ) [II.1.4.2. nel caso di morva,		
	( <sup>1</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
	II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,		
	( <sup>1</sup> )	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
	II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;		
	II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,		
	( <sup>1</sup> )	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
	II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
	II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
II.1.5.	per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.		




PAESE		Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito	
		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
II.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>		
( <sup>1</sup> )	[II.2.1.	Durante un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se ha meno di 90 giorni, o dalla data di ingresso se è stato importato direttamente dall'Unione nei 90 giorni precedenti la data di spedizione, l'animale ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario in un paese o in una parte del territorio di un paese	
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> )		[rientranti nel gruppo sanitario A e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, è stato tenuto separato dagli equidi di stato sanitario non equivalente;]]	
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o		[rientranti nel gruppo sanitario B, C, D o G e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, è stato tenuto in isolamento pre-esportazione sotto controllo veterinario senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario non equivalente;]]	
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o		[rientranti nel gruppo sanitario E ed è stato tenuto nel centro di isolamento riconosciuto indicato come luogo di origine alla casella I.11. e protetto da insetti vettori	
	( <sup>1</sup> )	[per un periodo di almeno 40 giorni prima della data di spedizione;]]	
	( <sup>1</sup> ) o	[per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione dagli Emirati arabi uniti;]]	
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	[II.2.1.	l'animale è spedito da un paese di cui almeno una parte del territorio è assegnata al gruppo sanitario F e durante un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se ha meno di 90 giorni, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, e per un periodo di almeno 60 giorni prima della data di spedizione, o dalla data di ingresso se è stato importato direttamente dall'Unione nei 60 giorni precedenti la data di spedizione, nella parte di territorio descritta al punto II.1.3. considerata indenne da peste equina conformemente alla legislazione dell'Unione, ed è stato sottoposto a isolamento pre-esportazione	
	( <sup>1</sup> )	[nel centro di quarantena protetta da vettori autorizzato di ..... ( <i>indicare il nome del centro di quarantena</i> ) durante il periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione dal ..... ( <i>indicare la data</i> ) al ..... ( <i>indicare la data</i> ) confinato nei locali protetti da vettori almeno da due ore prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba e l'esercizio dell'animale è avvenuto sotto controllo veterinario ufficiale in seguito all'applicazione di insettifughi in combinazione con un insetticida efficace contro i <i>Culicoides</i> prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento dagli equidi che non vengono preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione nell'Unione.]]	
	( <sup>1</sup> ) o	[permanentemente confinato nel centro di quarantena a prova di vettore autorizzato di ..... ( <i>indicare il nome del centro di quarantena</i> ) durante il periodo di almeno 14 giorni precedente la data di spedizione e l'assenza di vettori nella parte protetta da vettori del centro di quarantena è stata accertata mediante il costante monitoraggio della protezione dai vettori.]]	
II.3.	<i>Attestato di vaccinazione e test sanitari</i>		
( <sup>1</sup> )	[II.3.1.	L'animale non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]	
( <sup>1</sup> ) o	[II.3.1.	L'animale è stato vaccinato contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta:	
	( <sup>1</sup> )	[più di 12 mesi prima della data di spedizione;]]	
	( <sup>1</sup> ) o	[più di 60 giorni e meno di 12 mesi prima della data di ammissione nel paese o nella parte di territorio del paese di cui al punto II.1.3., lettera a), da cui è spedito;]]	
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	[II.3.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato vaccinato contro la peste equina il ..... ( <i>indicare la data</i> ), non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di inizio della quarantena protetta da vettori mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina;]	






PAESE		Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito	
	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale	
Il.3.2.	l'animale non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da		
( <sup>1</sup> )	[un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]		
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	[una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e		
( <sup>1</sup> )	[è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;]		
( <sup>1</sup> ) o	[non è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ed è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni; durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; l'animale da spedire è stato sottoposto, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]		
( <sup>1</sup> ) o	[è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a distanza di 21 giorni, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ) e il ..... ( <i>indicare la data</i> ), il secondo dei quali è stato effettuato nei 10 giorni precedenti la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a un test di RT-PCR (retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ), ed è stato protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo per il test di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi approvati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]		
( <sup>1</sup> ) [Il.3.3.	l'animale è un equino di sesso maschile non castrato di età superiore a 180 giorni, e		
( <sup>1</sup> )	[è spedito da un paese in cui l'arterite virale equina è soggetta a obbligo di denuncia e non ne sono stati ufficialmente segnalati casi nei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]		
( <sup>1</sup> ) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a controllo ematico su un campione prelevato il ..... ( <i>indicare la data</i> ), nei 21 giorni prima della data di spedizione, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluz		
( <sup>1</sup> ) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a prova su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto il ..... ( <i>indicare la data</i> ), nei 21 giorni prima della data di spedizione, mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina;]		
( <sup>1</sup> ) o	[è stato vaccinato contro l'arterite virale equina il ..... ( <i>indicare la data</i> ) sotto controllo veterinario ufficiale e rivaccinato a intervalli regolari secondo le indicazioni del fabbricante con un vaccino approvato dall'autorità competente e la prima vaccinazione è stata effettuata		




PAESE		Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale	
( <sup>1</sup> )	[prima del 1° ottobre 2018, il giorno in cui è stato prelevato il campione successivamente sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4;]]		
( <sup>1</sup> ) o	[prima del 1° ottobre 2018 sotto controllo veterinario ufficiale durante un periodo di isolamento non superiore a 15 giorni, il cui inizio coincide con il giorno in cui è stato prelevato un campione ematico sottoposto nel corso di detto periodo a prova, con esito negativo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4;]]		
( <sup>1</sup> ) o	[tra i 180 e i 270 giorni di età, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale in cui l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4, oppure effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 10 giorni l'uno dall'altro;]]		
( <sup>1</sup> ) o	[dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4 effettuato su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni a partire dall'inizio di un periodo di isolamento ininterrotto durato almeno 21 giorni dopo la vaccinazione;]]		
( <sup>1</sup> ) o	[tra i 180 e i 250 giorni di età dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4, o effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 14 giorni l'uno dall'altro;]]		
( <sup>1</sup> ) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a prova mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto dopo la data in cui un campione ematico dell'animale prelevato il ..... (indicare la data), nei 6 mesi precedenti la data di spedizione, era stato sottoposto a prova, con esito positivo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4;]]		
( <sup>1</sup> ) o	[è in precedenza risultato positivo agli anticorpi contro l'arterite virale equina o è stato vaccinato contro tale malattia, e		
	a) nei 6 mesi precedenti la data di spedizione è stato sottoposto alla prova dell'accoppiamento, in due giorni consecutivi, con almeno due giumente, tenute in isolamento durante i 7 giorni precedenti e per almeno 28 giorni dopo la prova dell'accoppiamento, sottoposte con esito negativo a due prove sierologiche per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4 su campioni ematici prelevati al momento della prova dell'accoppiamento e almeno 28 giorni dopo detta prova, e		
	b) è stato sottoposto a una prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina effettuata su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), vale a dire nei 21 giorni precedenti la data di spedizione,		
	( <sup>1</sup> ) [con esito positivo con una diluizione del siero di almeno 1:4;]]		
	( <sup>1</sup> ) o [con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]]		
( <sup>1</sup> )	[II.3.4. l'animale è spedito dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove ha soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non è entrato in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]		
( <sup>1</sup> ) o	[II.3.4. l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]		
( <sup>1</sup> )	[II.3.5. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D o E o da Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluizione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]		




PAESE	<b>Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito</b>	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>1</sup> ) [II.3.6.	l'animale è un equino maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F o da Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di durina nei 2 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la durina con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione, e non è stato impiegato per la riproduzione per un periodo di almeno 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]	
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> ) [II.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e	
( <sup>1</sup> )	[nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]	
( <sup>1</sup> ) o	[l'animale è stato vaccinato mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il ..... (indicare la data);]	
( <sup>1</sup> ) o	[l'animale è stato tenuto per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione in quarantena protetta da vettori e durante tale periodo è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale eseguito dallo stesso laboratorio	
( <sup>1</sup> )	[su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, con esito negativo;]]	
( <sup>1</sup> ) o	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il ..... (indicare la data) e il ..... (indicare la data), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]	
( <sup>1</sup> ) [II.3.8.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario G, o da un paese in cui sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalite giapponese negli equidi negli ultimi 2 anni, e l'animale	
( <sup>1</sup> )	[proviene da un'azienda al centro di un'area di raggio di almeno 30 km in cui non sono stati segnalati casi di encefalite giapponese in un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione;]	
( <sup>1</sup> ) o	[è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali, ed è stato sottoposto	
( <sup>1</sup> )	[a test di inibizione dell'emoagglutinazione o a test di neutralizzazione virale per l'encefalite giapponese effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni a distanza di almeno 14 giorni, vale a dire il ..... (indicare la data) e il ..... (indicare la data), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza che il titolo degli anticorpi sia aumentato più di quattro volte da un campione all'altro, ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]	
( <sup>1</sup> ) o	[con esito negativo, a un test ELISA di cattura delle IgM per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'encefalite giapponese eseguito su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni dalla data di inizio dell'isolamento, vale a dire il ..... (indicare la data), ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]	
( <sup>1</sup> ) o	[è stato vaccinato contro l'encefalite giapponese mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore a 21 giorni e non superiore ai 12 mesi prima della data di spedizione;]	



PAESE		Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito	
		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
(1) (5)	[II.3.9.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E ed stato sottoposto a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio	
	(1)	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (indicare la data) e il ..... (indicare la data), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione	
	(1)	[con esito negativo in entrambi i casi;]]	
	(1) o	[con esito positivo per il primo campione e	
	(1)	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE;]]	
	(1) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%;]]	
	(1) o	[su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina negli ultimi 2 anni;]]	
(1) (5) o	[II.3.9.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e	
	(1)	[è stato sottoposto a prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (indicare la data) e il ..... (indicare la data), il primo dei quali prelevato non meno di 7 giorni dall'inizio della quarantena protetta da vettori, il secondo prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione,	
	(1)	[con esito negativo in entrambi i casi;]]	
	(1) o	[con esito positivo per il primo campione e	
	(1)	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE;]]	
	(1) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%;]]	
	(1) o	[è stato sottoposto a prova sierologica e a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguiti sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data) non meno di 28 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori ed entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione;]]	
	(1) o	[è stato sottoposto a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguito con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (indicare la data), non meno di 14 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori e non più di 72 ore prima della spedizione;]]	




PAESE		Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito	
		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
II.4.	<i>Attestato sulle condizioni di trasporto</i>		
( <sup>1</sup> )	[II.4.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G ed è trasportato direttamente nell'Unione europea, senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento e senza entrare in contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato.]	
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	[II.4.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è trasportato direttamente dal centro di quarantena protetta da vettori senza entrare in contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato sanitario per le importazioni o l'ammissione temporanea nell'Unione	
	( <sup>1</sup> )	[all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorato contro gli insetti vettori appena prima del decollo.]]	
	( <sup>1</sup> ) o	[a un porto marittimo di detto paese o detta parte del territorio del paese in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi o parti del territorio di paesi da cui non è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorati contro gli insetti vettori appena prima della partenza.]]	
	II.4.2.	Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.	
	II.4.3.	I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui viene caricato l'animale sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.	
II.5.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>		
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ( <sup>2</sup> ) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.		
<b>Note:</b>			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.			
Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.			
Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).			
Casella I.28.: <i>Specie:</i> scegliere tra <i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> , <i>Equus africanus</i> , <i>Equus hemionus</i> , <i>Equus kiang</i> , <i>Equus quagga</i> , <i>Equus zebra</i> , <i>Equus grevyi</i> , o indicare eventuali incroci tra queste specie.			
<i>Sistema di identificazione:</i> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.			
Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.			
<i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aaaa).			
<i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).			



PAESE	<b>Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito</b>	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<b>Parte II:</b>		
<p>(<sup>1</sup>) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>L'importazione dell'equino non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per l'importazione di un singolo equino registrato o equino da allevamento e da reddito nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi vivi da detto paese o parte di detto paese di spedizione.</p> <p>(<sup>3</sup>) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(<sup>4</sup>) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.</p> <p>(<sup>5</sup>) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui l'animale sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
Data:	Firma:	
Timbro:		



<b>Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini dell'ingresso di un equino nell'Unione</b>				
Identificazione dell'animale <sup>(1)</sup>				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....	.....	.....	.....	.....
Il sottoscritto, proprietario <sup>(2)</sup> o rappresentante del proprietario <sup>(2)</sup> dell'animale sopra descritto, dichiara che:				
— l'animale				
<sup>(2)</sup> [è rimasto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se l'animale ha meno di 90 giorni;]				
<sup>(2)</sup> o [è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione durante il periodo di soggiorno richiesto di almeno 90 giorni prima della data di spedizione da uno Stato membro dell'Unione;]				
— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;				
— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.				
— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;				
— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.				
Nome e indirizzo del proprietario <sup>(2)</sup> o del rappresentante <sup>(2)</sup> : .....				
Data: ..... (gg/mm/aaaa)				
<sup>(1)</sup> <i>Specie:</i> scegliere tra <i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> , <i>Equus africanus</i> , <i>Equus hemionus</i> , <i>Equus kiang</i> , <i>Equus quagga</i> , <i>Equus zebra</i> , <i>Equus grevyi</i> , o indicare eventuali incroci tra queste specie. <i>Sistema di identificazione:</i> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato. <i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aaaa). <i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato). <sup>(2)</sup> Eliminare la dicitura non pertinente.				



Sezione B

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per importazione nell'Unione di partite di equidi domestici da macello

**PAESE:** **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito  Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
					I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente					
					I.5. Destinatario Nome Recapito  Codice postale Tel.				I.6.	
	I.7. Paese d'origine		Codice ISO		I.8. Regione di origine		Codice			
	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO		I.10. Regione di destinazione		Codice			
	I.11. Luogo di origine  Nome Recapito				N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Recapito  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE					
					I.17. Numero/i CITES					
I.18. Descrizione degli animali						I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>01 01</b>				
						I.20. Quantità				
I.21.						I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container						I.24.				
I.25. Animali certificati per:  Macellazione <input type="checkbox"/>										
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione degli animali										
Specie (nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età	Sesso			






PAESE

Importazione – Equidi da macello


	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
Parte II: Certificazione	<b>II. Attestato di salute e benessere degli animali e sanità pubblica</b>	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti alla casella I.28.:	
	— sono equidi da macello quali definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/156/CE;	
	— sono stati esaminati in data odierna <sup>(1)</sup> e sono risultati esenti da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;	
	— non sono destinati alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;	
	— soddisfano i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;	
	— sono accompagnati da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario degli animali o dal rappresentante del proprietario.	
	II.1. <i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i>	
	II.1.1. Gli animali sono spediti da ..... ( <i>indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese</i> ), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... <sup>(2)</sup> e rientra nel gruppo sanitario ..... <sup>(2)</sup> ;	
	II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina ( <i>Trypanosoma equiperdum</i> ), morva ( <i>Burkholderia mallei</i> ), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
II.1.3. gli animali sono spediti da un paese o parte del territorio di un paese		
a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;		
b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;		
c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;		
d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;		
<sup>(3)</sup>	[e] in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]	
<sup>(3)</sup> o	[e] in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato da ciascun animale il ..... ( <i>indicare la data</i> ), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare	
	<sup>(3)</sup> [in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;]]	
	<sup>(3)</sup> o [in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]]	
II.1.4. gli animali non provengono da aziende né, per quanto è dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		



## PAESE

## Importazione – Equidi da macello


	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>4</sup> ) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,	( <sup>3</sup> ) [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ;	
	( <sup>3</sup> ) e/o [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]	
	( <sup>3</sup> ) e/o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
( <sup>4</sup> ) [II.1.4.2. nel caso di morva,	( <sup>3</sup> ) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
	( <sup>3</sup> ) e/o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	( <sup>3</sup> ) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
	( <sup>3</sup> ) e/o [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
	( <sup>3</sup> ) e/o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;		
II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,	( <sup>3</sup> ) [6 mesi dall'ultimo caso;]	
	( <sup>3</sup> ) e/o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
II.1.5. per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione gli animali non sono entrati in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.		
II.2. <i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>		
II.2.1. Gli animali hanno soggiornato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione nei 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se hanno meno di 90 giorni, in aziende sotto controllo veterinario, e sono stati spediti da un paese o una parte del territorio di un paese		
	( <sup>3</sup> ) [rientranti nel gruppo sanitario A e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, sono stati tenuti separati dagli equidi di stato sanitario non equivalente;]	



## PAESE

## Importazione – Equidi da macello


	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
	( <sup>3</sup> ) o	[rientranti nel gruppo sanitario B, C o D e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, sono stati tenuti in isolamento pre-esportazione sotto controllo veterinario senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario non equivalente;]
	( <sup>3</sup> ) o	[rientranti nel gruppo sanitario E e, per il periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, sono stati tenuti nel centro di isolamento approvato descritto alla casella I.11., protetti da insetti vettori.]
II.3.	<i>Attestato di vaccinazione e test sanitari</i>	
	( <sup>3</sup> )	[II.3.1. Gli animali non sono stati vaccinati contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]
	( <sup>3</sup> ) o	[II.3.1. Gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta più di 12 mesi prima della spedizione;]
	II.3.2.	Gli animali non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la spedizione da
	( <sup>3</sup> )	[un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]
	( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) o	[una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e
	( <sup>3</sup> )	[sono vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; sono stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;]
	( <sup>3</sup> ) o	[non sono vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana e sono stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione; durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; gli animali da spedire sono stati sottoposti, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori e sono rimasti protetti dagli insetti vettori fino alla spedizione;]
	( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> )	[II.3.3. gli animali sono spediti dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove hanno soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non sono entrati in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]
	( <sup>3</sup> ) o	[II.3.3. gli animali sono stati sottoposti a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito, sempre con esito negativo, su campioni ematici prelevati il ..... (indicare la data), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione;]
	( <sup>3</sup> ) [II.3.4.	gli animali sono spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D o E o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, e sono stati sottoposti, sempre con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluizione del siero di 1:5 su campioni ematici prelevati il ..... (indicare la data), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione;]



## PAESE

## Importazione – Equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
( <sup>3</sup> ) [II.3.5.]	gli animali sono equini maschi non castrati o femmine di età superiore ai 270 giorni spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o da un paese in cui sono stati segnalati casi di durina nei 2 anni precedenti la data di spedizione, e sono stati sottoposti, sempre con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la durina con una diluzione del siero di 1:5 su campioni ematici prelevati il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione;]	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) [II.3.6.]	gli animali sono spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e	
( <sup>3</sup> )	[nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[gli animali sono stati vaccinati mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il ..... ( <i>indicare la data</i> );]]	
( <sup>3</sup> ) o	[gli animali sono stati tenuti per almeno 21 giorni protetti da insetti vettori e durante tale periodo sono stati sottoposti a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale il ..... ( <i>indicare la data</i> ), eseguito	
( <sup>3</sup> )	[su un campione ematico prelevato da ciascun animale della partita il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, sempre con esito negativo;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[su campioni ematici prelevati da ciascun animale della partita in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ) e il ..... ( <i>indicare la data</i> ), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi e gli animali sono stati vaccinati più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]	
( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) [II.3.7.]	gli animali sono spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio	
( <sup>3</sup> )	[su campioni ematici prelevati da ciascun animale della partita in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... ( <i>indicare la data</i> ) e il ..... ( <i>indicare la data</i> ), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione	
( <sup>3</sup> )	[con esito negativo in entrambi i casi;]]	
( <sup>3</sup> ) o	[con esito positivo per il primo campione e	
( <sup>3</sup> )	[il secondo campione è stato quindi sottoposto a esame, sempre con esito negativo, mediante test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE;]]]]	
( <sup>3</sup> ) o	[i due campioni di ciascun animale della partita sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%;]]]]	
( <sup>3</sup> ) o	[sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato da ciascun animale della partita il ..... ( <i>indicare la data</i> ), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE come ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina negli ultimi 2 anni.]]	




## PAESE

## Importazione – Equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
II.4.	<i>Attestato sulle condizioni di trasporto</i>	
( <sup>3</sup> )	[II.4.1. Provvedimenti sono stati presi e verificati per garantire che gli animali vengano trasportati direttamente a un macello nel territorio dell'Unione, senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE, e senza entrare in contatto con altri equidi di cui non è autorizzato l'ingresso nell'Unione.]	
( <sup>3</sup> ) o	[II.4.1. Provvedimenti sono stati presi e verificati per garantire che prima di essere trasportati direttamente a un macello nel territorio dell'Unione, gli animali passino esclusivamente per unico un mercato, centro di raccolta o di smistamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE situato nello stesso Stato membro, dal quale vengono direttamente trasferiti al macello, senza entrare in contatto con altri equidi di cui non è autorizzato l'ingresso nell'Unione.]	
	II.4.2. Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.	
	II.4.3. I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui vengono caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.	
II.5.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	Gli animali descritti alla casella I.28. sono stati esaminati in data odierna ( <sup>1</sup> ) e sono risultati idonei al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	
II.6.	<i>Attestato di sanità pubblica</i>	
	Agli animali descritti alla casella I.28. non sono stati somministrati stilbeni o tireostatici o estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti per scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 96/22/CE.	
	Sono soddisfatte le garanzie relative agli equidi vivi stabilite nel piano di sorveglianza dei residui presentato e approvato a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE.	
<b>Note:</b>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.		
Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.		
Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).		
Casella I.28.: <i>Specie:</i> scegliere tra " <i>Equus caballus</i> ", " <i>Equus asinus</i> " o " <i>Equus caballus x Equus asinus</i> ".		
<i>Sistema di identificazione:</i> ciascun animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.		
<i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aaaa).		
<i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).		



PAESE	Importazione – Equidi da macello	
	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<b>Parte II:</b>		
<p>(<sup>1</sup>) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali vengono caricati per essere spediti nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>L'importazione degli equini da macello non è consentita se gli animali sono stati caricati prima della data di autorizzazione per l'importazione di equidi vivi da macello nell'Unione dal paese o parte del territorio di un paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.</p> <p>(<sup>2</sup>) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(<sup>3</sup>) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>4</sup>) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.</p> <p>(<sup>5</sup>) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui gli animali saranno introdotti nel territorio dell'Unione e saranno sottoposti ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
Data:	Firma:	
Timbro:		



**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini dell'ingresso nell'Unione di partite di equidi vivi da macello**

---

Identificazione degli animali <sup>(1)</sup>

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....	.....	.....	.....	.....

---

Il sottoscritto, proprietario <sup>(2)</sup> o rappresentante del proprietario <sup>(2)</sup> degli animali sopra descritti, dichiara che:


- gli animali sono rimasti nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione per almeno 90 giorni prima della data di spedizione;
- nei 15 giorni precedenti la data di spedizione gli animali non sono entrati in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;
- sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.
- sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;
- il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;
- Gli animali saranno spediti
  - <sup>(2)</sup> [direttamente dai locali di spedizione al macello di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;]
  - <sup>(2)</sup> o [dai locali di spedizione al macello di spedizione passando da un unico un mercato, centro di raccolta o di smistamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE, e senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;]

Nome e indirizzo del proprietario <sup>(2)</sup> o del rappresentante <sup>(2)</sup>: .....

Data: ..... (gg/mm/aaaa)

<sup>(1)</sup> *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus* o indicare eventuali incroci tra queste specie.  
*Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.  
 Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.  
*Età*: data di nascita (gg/mm/aaaa).  
*Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

<sup>(2)</sup> Eliminare la dicitura non pertinente.




## ALLEGATO III

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, la parte 2 è così modificata:

- 1) nella sezione A, la dicitura «Ovuli/embrioni equini» nell'intestazione della parte II del modello di certificato sanitario è sostituita da «Ovuli/embrioni equini – Sezione A»;
- 2) nella sezione B, la dicitura «Ovuli/embrioni equini» nell'intestazione della parte II del modello di certificato sanitario è sostituita da «Ovuli/embrioni equini – Sezione B».

**18CE2097**





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1302 DELLA COMMISSIONE****del 27 settembre 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 24 settembre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare tre voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

## ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003:

- «61. IRAQI FAIRS ADMINISTRATION. Indirizzo: Baghdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.»
- «151. STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES. Indirizzi: a) P.O. Box 3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3095, Andalus Square, Baghdad, Iraq.»
- «195. STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS. Indirizzi: a) P.O. Box 602-5720, Baghdad, Iraq; b) Al-Karradah Al Sharkiya, P.O. Box 5720, Baghdad, Iraq.»

18CE2098



## DECISIONE (UE) 2018/1303 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2016/838 del Consiglio <sup>(1)</sup> l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra <sup>(2)</sup> («accordo»), accordo entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione <sup>(3)</sup>, quest'ultimo ha delegato il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», nella misura in cui i capi 3 e 8 non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.
- (5) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo, l'allegato III-A dell'accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio».
- (6) Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati III e XVI dell'accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo. È necessario aggiornare tali allegati aggiungendo una serie di atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono le misure in essi elencate.
- (7) È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio» per quanto riguarda la prevista adozione delle decisioni relative all'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 26).

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263] (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 72).



- (8) Una volta adottate, è opportuno che le decisioni del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» che aggiornano gli allegati III e XVI dell'accordo siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Nel Comitato di associazione nella formazione «Commercio» l'Unione è rappresentata dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio» si basa sui seguenti progetti di decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» acclusi alla presente decisione:

- a) decisione n. 1/2018 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» che aggiorna l'allegato III (Ravvicinamento) dell'accordo, concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia;
- b) decisione n. 2/2018 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» che aggiorna l'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo.

#### Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio  
Il presidente  
G. BLÜMEL



PROGETTO DI

**DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE  
«COMMERCIO»**

**del ... 2018**

**che aggiorna l'allegato III-A dell'accordo di associazione**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo») è entrato in vigore il 1° luglio 2016 conformemente al suo articolo 431.
- (2) L'articolo 47 dell'accordo stabilisce che la Georgia adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente il ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione conformemente a quanto disposto dagli allegati III-A e III-B dell'accordo e che l'allegato III-A dell'accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio».
- (3) Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato III-A dell'accordo sono stati rifiutati o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell'Unione sono stati notificati alla Georgia.
- (4) È necessario aggiornare l'allegato III-A dell'accordo in modo che rispecchi l'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione elencato in tale allegato.
- (5) A fini di chiarezza, l'allegato III-A dell'accordo dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito.
- (6) È opportuno prevedere un periodo che consenta alla Georgia di attuare i nuovi atti dell'Unione nella sua legislazione interna. Nuovi termini per il ravvicinamento della legislazione della Georgia agli atti dell'Unione elencati nell'allegato III-A dovrebbero pertanto essere indicati in tale allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato III-A dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ....

*Per il Comitato di associazione nella formazione «Commercio»*

*Il presidente*



## ALLEGATO

## «ALLEGATO III-A

## ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO

Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive “nuovo approccio” e “approccio globale” dell’Unione, quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche, metrologia e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010.

1.	Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE <sup>(1)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
2.	Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) <sup>(2)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
3.	Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) <sup>(3)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
4.	Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi <sup>(4)</sup> Calendario: nel corso del 2013
5.	Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) <sup>(5)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
6.	Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE <sup>(6)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
7.	Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile <sup>(7)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
8.	Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) <sup>(8)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
9.	Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE <sup>(9)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

<sup>(1)</sup> GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.


<sup>(5)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

<sup>(6)</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

<sup>(7)</sup> GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.

<sup>(8)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

<sup>(9)</sup> GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.



10.	Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) <sup>(1)</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
11.	Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) <sup>(2)</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
12.	Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
13.	Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione <sup>(4)</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
14.	Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE <sup>(5)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
15.	Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
16.	Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) <sup>(7)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
17.	Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli <sup>(8)</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
18.	Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>(9)</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
19.	Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) <sup>(10)</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
20.	Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) <sup>(11)</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo».

<sup>(1)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

<sup>(2)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.

<sup>(5)</sup> GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

<sup>(6)</sup> GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.


<sup>(7)</sup> GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

<sup>(11)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.



PROGETTO DI

**DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE  
«COMMERCIO»**

**del ... 2018**

**che aggiorna l'allegato XVI dell'accordo di associazione**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare gli articoli 142, 146 e 408,

vista la decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo») è entrato in vigore il 1° luglio 2016 conformemente al suo articolo 431.
- (2) L'articolo 142 dell'accordo stabilisce che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XVI-A devono essere rivedute periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo e che tale revisione deve essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio».
- (3) L'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con decisione n. 3/2014 il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti alle questioni commerciali,
- (4) L'articolo 146 dell'accordo stabilisce che la Georgia deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata al relativo *acquis* dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XVI-B dell'accordo.
- (5) Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono stati rifiutati o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell'Unione sono stati notificati alla Georgia:
  - a) direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione <sup>(2)</sup>;
  - b) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE <sup>(3)</sup>;
  - c) direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua; dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE <sup>(4)</sup>.
- (6) È necessario aggiornare l'allegato XVI dell'accordo in modo che tenga conto delle modifiche apportate all'*acquis* dell'Unione elencato in tale allegato conformemente agli articoli 142 e 146 dell'accordo.
- (7) Per motivi di chiarezza, l'allegato XVI dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'allegato XVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 321 del 5.12.2015, pag. 72.

<sup>(2)</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

<sup>(4)</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.






Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ....

Per il Comitato di associazione nella formazione «Commercio»  
Il presidente

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO

«ALLEGATO XVI

## APPALTI PUBBLICI

ALLEGATO XVI-A

## SOGLIE


Le soglie di valore di cui all'articolo 142, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le Parti le seguenti:

- a) 144 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione aggiudicati da tali autorità;
- b) 221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
- c) 5 548 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
- d) 5 548 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
- e) 5 548 000 EUR per le concessioni;
- f) 443 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;
- g) 750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;
- h) 1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.

ALLEGATO XVI-B

## CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dalla Georgia	Accesso al mercato concesso alla Georgia dall'UE	
1	Attuazione dell'articolo 143, paragrafo 2, e dell'articolo 144 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 145 del presente accordo	Tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE	Cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XVI-C e XVI-D
3	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE	Sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XVI-E e XVI-F
4	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE	Sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XVI-G, XVI-H e XVI-I



Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dalla Georgia	Accesso al mercato concesso alla Georgia dall'UE	
5	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE	Otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XVI-J e XVI-K

## ALLEGATO XVI-C

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup>


(Fase 2)

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
Articolo 2	Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24)
Articolo 3	Appalti misti
Sezione 2	Soglie
Articolo 4	Importi delle soglie
Articolo 5	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Sezione 3	Esclusioni
Articolo 7	Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 8	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 9	Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 10	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 11	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 12	Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico
Sezione 4	Situazioni specifiche
Sottosezione 1:	Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 13	Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 14	Servizi di ricerca e sviluppo
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 15	Difesa e sicurezza
Articolo 16	Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 17	Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
CAPO II	Disposizioni generali
Articolo 18	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 19	Operatori economici


<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.



Articolo 21	Riservatezza
Articolo 22	Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6
Articolo 23	Nomenclature
Articolo 24	Conflitti di interesse
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO I	Procedure
Articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima alternativa dei paragrafi 4, 5 e 6
Articolo 27	Procedura aperta
Articolo 28	Procedura ristretta
Articolo 29	Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 32	Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
Articolo 40	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 41	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 42	Specifiche tecniche
Articolo 43	Etichettature
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2
Articolo 45	Varianti
Articolo 46	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 47	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 48	Avvisi di preinformazione
Articolo 49	Bandi di gara
Articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma
Articolo 53	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 54	Inviti ai candidati
Articolo 55	Informazione dei candidati e degli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 56	Principi generali
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 57	Motivi di esclusione
Articolo 58	Criteri di selezione
Articolo 59	Documento di gara unico europeo: mutatis mutandis paragrafo 1, paragrafo 4
Articolo 60	Mezzi di prova
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Articolo 63	Affidamento sulle capacità di altri soggetti
Sottosezione 2:	Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni
Articolo 65	Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 66	Riduzione del numero di offerte e soluzioni



Sottosezione 3:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 67	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4
CAPO IV	Esecuzione del contratto
Articolo 70	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 71	Subappalto
Articolo 72	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 73	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 74	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Articolo 75	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 76	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
ALLEGATO II	ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA A)
ALLEGATO III	ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
ALLEGATO IV	REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
ALLEGATO V	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
Parte A:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Parte B:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48)
Parte C:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49)
Parte D:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50)
Parte G:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)
Parte H:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte I:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte J:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)
ALLEGATO VII	DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE
ALLEGATO IX	CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54
ALLEGATO X	ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2
ALLEGATO XII	MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
ALLEGATO XIV	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74



## ALLEGATO XVI-D

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup>

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>

(Fase 2)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini

## ALLEGATO XVI-E

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(5)</sup>

(Fase 3)

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
Articolo 2	Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20
Articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)
Articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3
Articolo 5	Appalti misti che riguardano la stessa attività
Articolo 6	Appalti che riguardano più attività
CAPO II	Attività
Articolo 7	Disposizioni comuni
Articolo 8	Gas ed energia termica
Articolo 9	Elettricità
Articolo 10	Acqua
Articolo 11	Servizi di trasporto


<sup>(1)</sup> Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.


<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

<sup>(4)</sup> La legislazione georgiana di attuazione dell'allegato XVI-D prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4.


<sup>(5)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.



Articolo 12	Porti e aeroporti
Articolo 13	Servizi postali
Articolo 14	Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
CAPO III	Ambito di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
Articolo 15	Importi delle soglie
Articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
Articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1
Articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1
Articolo 20	Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 21	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 22	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 23	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Articolo 24	Difesa e sicurezza
Articolo 25	Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 26	Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 27	Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 28	Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 29	Appalti aggiudicati a un'impresa collegata
Articolo 30	Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 32	Servizi di ricerca e sviluppo
CAPO IV	Principi generali
Articolo 36	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 37	Operatori economici
Articolo 39	Riservatezza
Articolo 40	Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 41	Nomenclature
Articolo 42	Conflitti di interesse
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI
CAPO I	Procedure
Articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 45	Procedura aperta
Articolo 46	Procedura ristretta



Articolo 47	Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
Articolo 58	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 59	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 60	Specifiche tecniche
Articolo 61	Etichettature
Articolo 62	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 63	Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 64	Varianti
Articolo 65	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 66	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 67	Avvisi periodici indicativi
Articolo 68	Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 69	Bandi di gara
Articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma
Articolo 73	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 74	Inviti ai candidati
Articolo 75	Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 76	Principi generali
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 78	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2
Articolo 80	Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Sottosezione 2:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 82	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 84	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4
CAPO IV	Esecuzione dell'appalto
Articolo 87	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 88	Subappalto
Articolo 89	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 90	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 91	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici





Articolo 92	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 93	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
ALLEGATO I	Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)
ALLEGATO V	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
ALLEGATO VI	
Parte A	Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)
Parte B	Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)
ALLEGATO VIII	Definizione di talune specifiche tecniche
ALLEGATO IX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
ALLEGATO X	Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)
ALLEGATO XI	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)
ALLEGATO XII	Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)
ALLEGATO XIII	Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74
ALLEGATO XIV	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2
ALLEGATO XVI	Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)
ALLEGATO XVII	Servizi di cui all'articolo 91
ALLEGATO XVIII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

---

ALLEGATO XVI-F

**ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup>**

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>

(Fase 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

<sup>(4)</sup> La legislazione georgiana di attuazione dell'allegato XVI-F prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4.



Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 <i>sexies</i>	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 <i>septies</i>	Termini

---

ALLEGATO XVI-G

**(Fase 4)**

I. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup>

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)
CAPO II	Norme generali
Articolo 20	Appalti riservati
TITOLO II	NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 37	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 64	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 77	Appalti riservati per determinati servizi

II. ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(2)</sup>


Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.

TITOLO I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI
CAPO I	Ambito di applicazione, principi e definizioni
Sezione IV	Situazioni specifiche
Articolo 24	Concessioni riservate

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.



## ALLEGATO XVI-H

## (Fase 4)

I. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup>

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni (paragrafo 1, punto 21)
CAPO II	Norme generali
Articolo 22	Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO I	Procedure
Articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda alternativa del paragrafo 4
Articolo 30	Dialogo competitivo
Articolo 31	Partenariati per l'innovazione
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 33	Accordi quadro
Articolo 34	Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 35	Aste elettroniche
Articolo 36	Cataloghi elettronici
Articolo 38	Appalti congiunti occasionali
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3
TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO II	Regole sui concorsi di progettazione
Articolo 78	Ambito di applicazione
Articolo 79	Bandi e avvisi
Articolo 80	Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
Articolo 81	Composizione della commissione giudicatrice
Articolo 82	Decisioni della commissione giudicatrice
ALLEGATI	
ALLEGATO V	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
Parte E:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)
Parte F:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)
ALLEGATO VI	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4)

II. ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(2)</sup>


TITOLO I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI
CAPO I	Ambito di applicazione, principi generali e definizioni
Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.



Articolo 2	Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche
Articolo 3	Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza
Articolo 4	Libertà di definire servizi di interesse economico generale
Articolo 5	Definizioni
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4
Articolo 7	Enti aggiudicatori
Articolo 8	Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Sezione II	Esclusioni
Articolo 10	Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori
Articolo 11	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 12	Esclusioni specifiche nel settore idrico
Articolo 13	Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata
Articolo 14	Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Articolo 17	Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico
Sezione III	Disposizioni generali
Articolo 18	Durata della concessione
Articolo 19	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 20	Contratti misti
Articolo 21	Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 22	Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività
Articolo 23	Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Sezione IV	Situazioni specifiche
Articolo 25	Servizi di ricerca e sviluppo
CAPO II	Principi
Articolo 26	Operatori economici
Articolo 27	Nomenclature
Articolo 28	Riservatezza
Articolo 29	Norme applicabili alle comunicazioni
TITOLO II	NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI
CAPO I	Principi generali
Articolo 30	Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 31	Bandi di concessione
Articolo 32	Avvisi di aggiudicazione delle concessioni
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma
Articolo 34	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 35	Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse
CAPO II	Garanzie procedurali
Articolo 36	Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 37	Garanzie procedurali
Articolo 38	Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 39	Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte



Articolo 40	Comunicazione ai candidati e agli offerenti
Articolo 41	Criteri di aggiudicazione
TITOLO III	NORME SULL'ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI
Articolo 42	Subappalto
Articolo 43	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 44	Risoluzione delle concessioni
Articolo 45	Monitoraggio e relazioni
ALLEGATI	
ALLEGATO I	ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7
ALLEGATO II	ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
ALLEGATO III	ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)
ALLEGATO IV	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19
ALLEGATO V	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31
ALLEGATO VI	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3
ALLEGATO VII	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
ALLEGATO VIII	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
ALLEGATO IX	CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO X	ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3
ALLEGATO XI	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43

---

ALLEGATO XVI-I

**ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup>**

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>

(Fase 4)

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.



## ALLEGATO XVI-J

## (Fase 5)

I. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup>

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.

## TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni: punti da 10 a 12

CAPO IV Principi generali

Articolo 38 Appalti riservati

## TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI

CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 55 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

## TITOLO III PARTICULAR PROCUREMENT REGIMES

CAPO I Social and other specific services

Articolo 94 Appalti riservati per determinati servizi

II. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(2)</sup>

## TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni: punto 17

CAPO III Ambito di applicazione materiale

Sezione 1 Soglie

Articolo 16 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

## TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI

CAPO I Procedure

Articolo 44 Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48 Dialogo competitivo

Articolo 49 Partenariati per l'innovazione

Articolo 50 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51 Accordi quadro

Articolo 52 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53 Aste elettroniche

Articolo 54 Cataloghi elettronici

Articolo 56 Appalti congiunti occasionali

CAPO III Svolgimento della procedura

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 70 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.



Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 77	Sistemi di qualificazione
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1
TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO II	Regole sui concorsi di progettazione
Articolo 95	Ambito di applicazione
Articolo 96	Avvisi
Articolo 97	Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
Articolo 98	Decisioni della commissione giudicatrice
ALLEGATI	
ALLEGATO VII	Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)
ALLEGATO XIX	Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)
ALLEGATO XX	Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

---

ALLEGATO XVI-K

**ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup>**

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>

(Fase 5)

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5

---

ALLEGATO XVI-L

**I. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(4)</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO**

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.


TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4
Articolo 2	Definizioni: paragrafo 2

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.


<sup>(2)</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.



Sezione 2	Soglie
Articolo 6	Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO I	Procedure
Articolo 25	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 39	Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6
Articolo 52	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 61	Registro online dei certificati (e-Certis)
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
Sottosezione 3:	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafo 5
TITOLO IV	GOVERNANCE
Articolo 83	Applicazione
Articolo 84	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 85	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 86	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 87	Esercizio della delega
Articolo 88	Procedura d'urgenza
Articolo 89	Procedura di comitato
Articolo 90	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 91	Abrogazioni
Articolo 92	Riesame
Articolo 93	Entrata in vigore
Articolo 94	Destinatari
ALLEGATI	
ALLEGATO I	AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
ALLEGATO VIII	CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO XI	REGISTRI
ALLEGATO XIII	ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3
ALLEGATO XV	TAVOLA DI CONCORDANZA





II. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI
CAPO I	Ambito di applicazione, principi generali e definizioni
Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 9	Revisione della soglia
Sezione II	Esclusioni
Articolo 15	Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori
Articolo 16	Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
TITOLO II	Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali
CAPO I	Principi generali
Articolo 30	Principi generali: paragrafo 4
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4
TITOLO IV	MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE
Articolo 46	Modifiche della direttiva 89/665/CEE
Articolo 47	Modifiche alla direttiva 92/13/CEE
TITOLO V	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 48	Esercizio della delega
Articolo 49	Procedura d'urgenza
Articolo 50	Procedura di comitato
Articolo 51	Recepimento
Articolo 52	Disposizioni transitorie
Articolo 53	Monitoraggio e relazioni
Articolo 54	Entrata in vigore
Articolo 55	Destinatari

ALLEGATO XVI-M


DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(2)</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4
Articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafo 4

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.



CAPO III	Ambito di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
Articolo 17	Revisione delle soglie
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
Articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2
Articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 31	Notifica di informazioni
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 33	Appalti sottoposti a un regime speciale
Sottosezione 5:	Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali
Articolo 34	Attività direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 35	Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI
CAPO I	Procedure
Articolo 43	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 57	Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6
Articolo 72	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
Sottosezione 2:	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Sezione 4	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Articolo 85	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 86	Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi
TITOLO IV	GOVERNANCE
Articolo 99	Applicazione
Articolo 100	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 101	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 102	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 103	Esercizio della delega
Articolo 104	Procedura d'urgenza
Articolo 105	Procedura di comitato
Articolo 106	Recepimento e disposizioni transitorie



Articolo 107	Abrogazione
Articolo 108	Riesame
Articolo 109	Entrata in vigore
Articolo 110	Destinatari
ALLEGATI	
ALLEGATO II	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
ALLEGATO III	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3
ALLEGATO IV	Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35
ALLEGATO XV	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

---

ALLEGATO XVI-N

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup> MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(2)</sup> E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(3)</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO**

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 <i>bis</i>	Riesame

---

ALLEGATO XVI-O

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO <sup>(4)</sup> MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(5)</sup> E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(6)</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO**

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a)
-----------------------	--

<sup>(1)</sup> Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.


<sup>(2)</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

<sup>(4)</sup> Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

<sup>(5)</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

<sup>(6)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.



Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 8	Meccanismo correttore
Articolo 12	Attuazione
Articolo 12 <i>bis</i>	Riesame


---

ALLEGATO XVI-P

**GEORGIA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE**

1. Formazione, negli Stati membri dell'UE e in Georgia, dei funzionari di enti pubblici georgiani che si occupano di appalti pubblici;
2. formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici;
3. scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici;
4. miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici;
5. consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla Parte UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici;
6. rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 143, paragrafo 2, del presente accordo).».

18CE2099



**DECISIONE (UE) 2018/1304 DELLA COMMISSIONE****del 19 settembre 2018****sull'iniziativa dei cittadini dal titolo «Eat ORIGINAL! Unmask your food!»**

[notificata con il numero C(2018) 6054]

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Eat ORIGINAL! Unmask your food» è il seguente: «Invitiamo la Commissione europea a imporre dichiarazioni di origine obbligatorie per tutti i prodotti alimentari al fine di prevenire le frodi, proteggere la salute pubblica e garantire il diritto all'informazione dei consumatori.»
- (2) Questa proposta d'iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «1. Rendere obbligatoria l'indicazione del paese di origine per tutti gli alimenti trasformati e non trasformati in circolazione nell'UE, senza deroghe per i marchi registrati e le indicazioni geografiche. 2. Per quanto attiene agli alimenti trasformati, l'etichettatura di origine è resa obbligatoria per gli ingredienti primari se aventi origine diversa dal prodotto finale. 3. Migliorare la coerenza delle etichette, inserendo informazioni armonizzate circa la produzione e i metodi di trasformazione, al fine di garantire la trasparenza in tutta la catena alimentare.»
- (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, affermando tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (4) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
- (5) Un atto giuridico dell'Unione inteso ad attuare i trattati può essere adottato per ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).
- (6) Per questi motivi la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare proposte di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (7) Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.
- (8) L'iniziativa dei cittadini dal titolo «Eat ORIGINAL! Unmask your food» dovrebbe pertanto essere registrata.


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'iniziativa dei cittadini dal titolo «Eat ORIGINAL! Unmask your food» è registrata.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 2 ottobre 2018.

<sup>(1)</sup> GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

*Articolo 3*

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (i membri del comitato di cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Eat ORIGINAL! Unmask your food», rappresentata dal signor Roberto Moncalvo e dalla signora Christiane Foulmer Lambert in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2018

*Per la Commissione*

Frans TIMMERMANS

*Primo vicepresidente*

**18CE2100**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1305 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 settembre 2018**

**relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti deltametrina comunicati dalla Svezia a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2018) 5503]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 agosto 2013 la società Bayer CropScience Deutschland GmbH («il richiedente») ha presentato alla Germania («lo Stato membro interessato») una domanda di riconoscimento reciproco di una famiglia di biocidi insetticidi contenenti il principio attivo deltametrina («la famiglia di prodotti in causa»). Domande di riconoscimento reciproco della famiglia di prodotti in causa sono state presentate anche a un certo numero di altri Stati membri. L'autorità competente svedese ha svolto il ruolo di Stato membro responsabile della valutazione della domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 («lo Stato membro di riferimento»).
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 23 febbraio 2017 la Germania ha comunicato un'obiezione al gruppo di coordinamento, dichiarando che la famiglia di prodotti in causa non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
- (3) La Germania ritiene che la determinazione della quantità di principio attivo nella famiglia di prodotti in causa eseguita dallo Stato membro di riferimento e indicata nel progetto di sommario delle caratteristiche del prodotto, stabilita a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012, non sia corretta. La Germania sostiene che escludere le impurezze del principio attivo quando si esprime la composizione quantitativa in termini del principale costituente della sostanza è incoerente rispetto alla definizione di principio attivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, il quale a sua volta fa riferimento alla definizione di sostanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Poiché la definizione di sostanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 si riferisce a un elemento chimico e ai suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, la composizione quantitativa non dovrebbe, secondo l'obiezione comunicata dalla Germania, fare riferimento solo al contenuto del principio attivo senza impurezze.
- (4) Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare osservazioni scritte in merito alla comunicazione. L'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, lo Stato membro interessato, la Norvegia, il Regno Unito, lo Stato membro di riferimento, l'Ungheria e il richiedente hanno presentato le loro osservazioni. La comunicazione è stata anche oggetto di discussione in occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento del 14 marzo e del 10 maggio 2017.
- (5) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo all'interno del gruppo di coordinamento, il 18 maggio 2017 lo Stato membro di riferimento ha comunicato alla Commissione l'obiezione irrisolta a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.
- (6) Lo Stato membro di riferimento, il Belgio, la Bulgaria, la Croazia, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Lettonia, il Lussemburgo, la Norvegia, la Repubblica ceca, la Slovenia e la Svizzera hanno autorizzato la famiglia di prodotti in causa nel periodo che va dal 29 giugno 2017 al 19 dicembre 2017, a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 528/2012.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (7) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, un principio attivo è una sostanza che agisce su o contro gli organismi nocivi. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 si applica per il termine «sostanza». Secondo tale definizione, una sostanza comprende anche gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato. La valutazione del rischio e la valutazione dell'efficacia effettuate per l'approvazione della deltametrina come principio attivo conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 528/2012 si basavano sul principio attivo comprese le impurezze e l'approvazione stessa specifica il grado minimo di purezza che deve essere rispettato da qualsiasi fonte di tale principio attivo.
- (8) Pertanto il riferimento al contenuto del principio attivo nella famiglia di prodotti in causa non dovrebbe essere correlato alla concentrazione del costituente principale del solo principio attivo senza impurezze.
- (9) Il 30 aprile 2018 la Commissione ha dato al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte conformemente all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha preso in considerazione le osservazioni del richiedente.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione si applica alla famiglia di biocidi identificata con il numero di riferimento SE-0017809-0000 nel registro per i biocidi.

*Articolo 2*

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012, la percentuale minima e massima per la concentrazione del principio attivo nella famiglia di biocidi di cui all'articolo 1 si esprime considerando il principio attivo così com'è stato approvato, vale a dire compresi il costituente principale del principio attivo e gli additivi o le impurezze.

Secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo 1, la famiglia di biocidi di cui all'articolo 1 soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.


*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

18CE2101





**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1306 DELLA COMMISSIONE****del 27 settembre 2018****che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

**1. MISURE IN VIGORE E SENTENZA DEL TRIBUNALE****1.1. Misure in vigore**

- (1) Nel 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 <sup>(2)</sup> («il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («le misure iniziali») a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Con avviso del 1° aprile 2015 <sup>(4)</sup> la Commissione ha pubblicato una modifica della ragione sociale e della sede della società Viraj Profiles Vpl. Ltd, Mumbai, Maharashtra, in Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra.
- (3) Nel settembre 2015 le misure iniziali sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione <sup>(5)</sup> a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento.
- (4) Nel febbraio 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione <sup>(6)</sup>, le misure iniziali sono state modificate in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (5) Con le rettifiche pubblicate rispettivamente a maggio e a ottobre del 2017 <sup>(7)</sup> l'aliquota del dazio per i produttori esportatori che non hanno collaborato è stata ridotta dal 16,2 % al 12,5 % e l'aliquota del dazio per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata fissata al 5 % anziché all'8,4 %.

**1.2. Sentenza del Tribunale dell'Unione europea**

- (6) Il 1° febbraio 2014 la società Viraj Profiles Limited («Viraj»), un produttore esportatore indiano di vari prodotti di acciaio inossidabile, in particolare fili di acciaio inossidabile, ha presentato al Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») una domanda di annullamento del regolamento controverso nella parte in cui si applicava a detta società. Con la sentenza dell'11 luglio 2017 («la sentenza») nella causa T-67/14, *Viraj Profiles Ltd/Consiglio* <sup>(8)</sup>, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nei limiti in cui si applica alla società Viraj.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).


<sup>(4)</sup> Avviso relativo alle misure antidumping e compensative in vigore sulle importazioni nell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping e del dazio compensativo (GU C 111 dell'1.4.2015, pag. 5).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione, del 1° settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 228 del 2.9.2015, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 21).

<sup>(7)</sup> GU L 134 del 23.5.2017, pag. 52 e GU L 255 del 3.10.2017, pag. 32.

<sup>(8)</sup> Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 luglio 2017, *Viraj Profiles Ltd/Consiglio*, causa T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481.



- (7) Il Tribunale, al punto 144 della sua sentenza, ha stabilito in particolare che le istituzioni hanno violato il loro obbligo di motivazione in quanto non hanno fornito alla società Viraj spiegazioni dettagliate e pertinenti nonostante le reiterate richieste di quest'ultima nel corso del procedimento amministrativo. Le istituzioni hanno pertanto violato l'obbligo di motivare la loro decisione di adeguare verso l'alto i costi comunicati dalla società Viraj. Il Tribunale ha inoltre esaminato se le istituzioni avessero commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicare tale adeguamento. Al paragrafo 154 della sua sentenza il Tribunale ha concluso che non disponeva di tutti gli elementi necessari per confermare l'assenza di un errore manifesto di valutazione da parte delle istituzioni all'atto di determinare il tasso di adeguamento.

### 1.3. Conseguenze della sentenza

- (8) Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.
- (9) Nei casi in cui i procedimenti consistono in varie fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento <sup>(1)</sup>. L'inchiesta antidumping è un esempio di procedimento comprendente varie fasi. Di conseguenza l'annullamento del regolamento controverso, nei limiti in cui riguarda la società Viraj, non comporta l'annullamento di tutto il procedimento precedente l'adozione di detto regolamento. Nel conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del procedimento che hanno determinato l'annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza <sup>(2)</sup>.
- (10) Occorre sottolineare che, eccettuando la constatazione secondo la quale le istituzioni non hanno fornito spiegazioni dettagliate e pertinenti a sostegno della decisione di adeguare verso l'alto i costi comunicati dalla società Viraj e la conclusione secondo la quale il Tribunale non ha potuto stabilire se le istituzioni avessero commesso un errore manifesto di valutazione all'atto di determinare il tasso di adeguamento, restano valide tutte le altre conclusioni raggiunte nel regolamento controverso che non sono state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno determinato l'annullamento del regolamento controverso.
- (11) Il difetto di motivazione dovrebbe quindi essere riesaminato alla luce delle circostanze particolari riguardanti la società Viraj.


## 2. PROCEDURA

- (12) A seguito della sentenza, la Commissione ha pubblicato un avviso <sup>(3)</sup> concernente la riapertura dell'inchiesta antidumping che ha condotto all'adozione del regolamento controverso. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza per quanto riguarda la società Viraj.
- (13) La Commissione ha ufficialmente informato la società Viraj, i rappresentanti dell'India e l'industria dell'Unione riguardo alla riapertura dell'inchiesta.
- (14) La società Viraj e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.
- (15) A seguito delle prime osservazioni pervenute, sono state contattate tutte le altre parti notoriamente interessate all'epoca dell'inchiesta iniziale ed è stata data loro la possibilità di trasmettere osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (16) Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dai servizi della Commissione e/o dal consigliere auditore.
- (17) La Commissione ha ricevuto osservazioni su vari aspetti della riapertura dell'inchiesta dalla società Viraj e dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer).
- (18) La società Viraj ha sostenuto che il Tribunale, anziché annullare il regolamento controverso soltanto in parte, lo aveva annullato per intero nella misura in cui la riguardava. Ha sostenuto che l'illecito commesso dalle istituzioni dell'Unione che ha determinato l'annullamento del regolamento controverso non poteva essere sanato e che pertanto la riapertura dell'inchiesta non era giustificata.

<sup>(1)</sup> Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 1998, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, causa T-2/95, ECLI:EU:T:1998:242.

<sup>(2)</sup> Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2000, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio et al.*, causa C-458/98 P, EU:C:2000:531.

<sup>(3)</sup> Avviso concernente la sentenza dell'11 luglio 2017 nella causa T-67/14 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (C/2017/6670, GU C 334 del 6.10.2017, pag. 3).



- (19) La società Viraj ha inoltre sostenuto che, qualora le istituzioni dell'Unione avessero comunque mantenuto la decisione di riaprire l'inchiesta, tale riesame non avrebbe dovuto limitarsi all'obbligo di motivazione, dovendo invece comportare una nuova verifica e una valutazione complete degli adeguamenti applicati dalla Commissione ai suoi costi di produzione.
- (20) Come affermato nel considerando 9, nella causa *Industrie des poudres sphériques* il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento si compone di varie fasi amministrative, come accade nei procedimenti antidumping, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Poiché le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza, ciò comporta la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento controverso che hanno determinato il suo annullamento, lasciando invariate le parti non contestate. Entrambe le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (21) Il denunciante nell'inchiesta iniziale, Eurofer, ha sostenuto che, per procedere nel modo più adeguato, la Commissione dovrebbe sviluppare ulteriormente la propria motivazione riguardo ai punti specifici individuati dal Tribunale nella sentenza e istituire nuovamente il dazio antidumping definitivo.

### 3. VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA


#### 3.1. Osservazioni preliminari

- (22) Nell'ambito del primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, la società Viraj ha fatto valere errori manifesti di calcolo dei suoi costi di produzione e una violazione dell'obbligo di motivazione. La sentenza ha respinto sia il secondo sia il terzo motivo, con cui si contestavano rispettivamente errori commessi nella valutazione del nesso di causalità e il fatto che la denuncia non contenesse i necessari elementi di prova.
- (23) Le argomentazioni relative al primo motivo erano divise in due parti. Nella prima parte, la società Viraj ha sostenuto che le istituzioni dell'Unione avevano commesso un errore nell'applicazione ai costi di produzione di un adeguamento verso l'alto. Nella seconda parte ha sostenuto che talune spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») erano state prese in considerazione in maniera errata o erano state conteggiate due volte.
- (24) Il Tribunale ha accolto la prima parte del primo motivo, secondo cui le istituzioni hanno violato il loro obbligo di motivazione. La seconda parte del primo motivo è stata respinta. Di conseguenza, allo scopo di ottemperare all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha risposto alla prima parte del primo motivo, vale a dire il difetto di motivazione riguardo alla valutazione dei costi di produzione.

#### 3.2. Elementi di prova dell'esistenza del dumping

##### 3.2.1. Metodologia utilizzata per determinare il costo di produzione

- (25) La Commissione, in linea con la metodologia di contabilità dei costi della società Viraj, ha determinato i costi di fabbricazione secondo un approccio in tre fasi, corrispondenti alle fasi del processo di produzione dei fili di acciaio inossidabile.
- (26) La prima fase è consistita nel determinare il costo di fabbricazione delle billette di acciaio inossidabile. Nel conto profitti e perdite compreso nei conti annuali pubblicati della società Viraj il costo dei materiali utilizzati, consistenti in rottami di acciaio inossidabile, nickel, ferrocromo, silicio e altri materiali per la produzione di billette a partire da rottami di acciaio, rivelava un costo medio in linea con il costo medio delle materie prime dichiarato nella risposta al questionario, che pertanto è stato considerato attendibile.
- (27) Al costo delle materie prime utilizzate nella produzione delle billette di acciaio inossidabile sono stati aggiunti i seguenti costi di trasformazione: materie secondarie, manodopera diretta, energia, ammortamenti e altri costi; lo scopo era stabilire il costo totale di fabbricazione delle billette di acciaio inossidabile per tonnellata.
- (28) Nella seconda fase sono stati aggiunti i costi di trasformazione delle billette di acciaio inossidabile in vergelle di acciaio inossidabile ed è stato determinato il costo medio delle materie prime, costituito principalmente dal costo delle billette di acciaio inossidabile già preso in considerazione.
- (29) Al costo delle materie prime delle vergelle di acciaio è stato aggiunto lo stesso tipo di costi di trasformazione (materie secondarie, manodopera diretta, energia, ammortamenti e altri costi) per stabilire il costo totale delle vergelle per tonnellata.



- (30) La terza e ultima fase ha riguardato la trasformazione delle vergelle in filo. Tenendo conto del pertinente costo di trasformazione, il costo medio del filo di acciaio inossidabile è stato fissato a un livello comparabile a quello della valutazione FIFO nei conti annuali.
- (31) Questo ulteriore controllo incrociato dei costi dichiarati con i dati riportati nei conti annuali pubblicati ha confermato che i dati dichiarati in relazione ai costi di fabbricazione erano attendibili e che le riconciliazioni esplicative supplementari tra la risposta al questionario e i dati di contabilità interna forniti a tale riguardo dalla società Viraj sulla base di allegati esibiti durante l'indagine in loco potevano essere accettate.
- (32) Nella fase definitiva dell'inchiesta la Commissione ha pertanto ritenuto che i costi di fabbricazione dichiarati potessero essere accettati. Tuttavia le SGAV dichiarate dalla società Viraj nella risposta al questionario sono risultate sottostimate rispetto ai costi corrispondenti riscontrati nei conti annuali. Si è dunque ritenuto opportuno attribuire le SGAV indicate nei conti annuali al prodotto in esame in funzione del volume d'affari, in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
- (33) Il costo di fabbricazione è stato pertanto adeguato tenendo conto degli elementi delle SGAV menzionati nei conti annuali ma non compresi nel costo di fabbricazione dichiarato dalla società Viraj. A tal fine sono stati applicati adeguamenti, espressi in termini di volume d'affari, pari all'8,27 %, di cui il 6,27 % per gli oneri finanziari e il 2 % per le altre SGAV. L'adeguamento equivalente del costo di fabbricazione è stato pari all'11,17 %, di cui l'8,47 % per gli oneri finanziari e il 2,70 % per le altre SGAV.
- (34) Il costo di fabbricazione è stato confrontato con il costo di fabbricazione dichiarato dalla società Viraj, previa deduzione del costo del materiale d'imballaggio. Su tale base è stato determinato un fattore di adeguamento, che è stato applicato al costo di fabbricazione dichiarato dalla società Viraj per ciascun tipo di prodotto.

### 3.2.2. Argomentazioni dinanzi al Tribunale

- (35) La società Viraj ha sostenuto che le istituzioni dell'Unione avrebbero dovuto utilizzare in maniera coerente il costo medio riportato nella sua risposta al questionario, escludendo i costi dell'imballaggio e della relativa manodopera oppure includendo tutti i costi di imballaggio.
- (36) Nei punti da 135 a 140 della sua sentenza, il Tribunale ha stabilito che le istituzioni dell'Unione non hanno fornito alcuna spiegazione del motivo per cui hanno calcolato il costo di fabbricazione escludendo i costi di imballaggio anziché tenere conto del costo comunicato dalla società Viraj. Per quanto riguarda le percentuali aggiunte al costo di fabbricazione, il Tribunale ha concluso, al punto 141 della sua sentenza, che il mero riferimento alle cifre senza ulteriori spiegazioni non era sufficiente a consentire di comprendere quali percentuali fossero state effettivamente utilizzate per altri costi e oneri finanziari.

### 3.2.3. Riesame da parte della Commissione

- (37) La Commissione ha riesaminato il calcolo dei costi di fabbricazione.
- (38) La Commissione ha concluso che, ai fini di un corretto raffronto e per rispondere alle preoccupazioni espresse dal Tribunale, devono essere utilizzati i costi di fabbricazione dichiarati dalla società Viraj, includendo in particolare l'imballaggio.
- (39) Tale scelta della base per ulteriori calcoli, operata in esito al riesame, risponde alla prima obiezione della società Viraj e, per estensione, del Tribunale, riguardo all'incertezza relativa al calcolo dei costi di fabbricazione.
- (40) Il fattore di adeguamento di cui al considerando 34 è stato dunque rivisto verso il basso e applicato ai costi di fabbricazione dichiarati dalla società Viraj per ciascun tipo di prodotto, secondo la stessa metodologia descritta nei considerando 33 e 34.
- (41) Poiché la metodologia, che consisteva nell'adeguare i costi di fabbricazione ripartendo le SGAV in funzione del volume d'affari conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è stata accettata in linea di principio dalla società Viraj<sup>(1)</sup>, si ritiene che l'adeguamento dei costi di fabbricazione dichiarati dalla stessa società Viraj secondo un fattore basato sui suoi conti annuali pubblicati sia dunque pienamente riconducibile ai dati della società Viraj. La società Viraj ha quindi a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la determinazione dei costi di fabbricazione.

(1) La società Viraj non ha messo in discussione il metodo utilizzato per adeguare verso l'alto i costi di produzione, bensì ha sostenuto che erano stati commessi errori nell'applicazione del metodo.



- (42) Una volta effettuato il ricalcolo del valore normale secondo la metodologia descritta nei considerando da (25) a (33), il margine di dumping rivisto per la società Viraj è stato fissato al 5,3 %. La società Viraj ha ricevuto informazioni dettagliate relative ai singoli calcoli utilizzati per determinare il suo margine di dumping rivisto e ha avuto l'opportunità di trasmettere osservazioni.
- (43) Tale ricalcolo è stato inoltre comunicato a Eurofer, che ha sostenuto che la società Viraj non dovrebbe ricevere un trattamento favorevole e che la riduzione del margine di dumping in un contesto di difetto di motivazione è insolitamente generosa.
- (44) La Commissione ha riesaminato le motivazioni su cui si basa la misura antidumping e ha rilevato una incoerenza nel suo approccio. È stata pertanto costretta ad adeguare le constatazioni agli elementi oggettivi esposti nel fascicolo. L'argomentazione di Eurofer è stata quindi respinta.

#### 3.2.4. Osservazioni della società Viraj in merito alla divulgazione delle conclusioni

- (45) Sebbene abbia ribadito di non contestare la metodologia utilizzata dalla Commissione, la società Viraj ha sostenuto che, avendo la Commissione accettato i costi di fabbricazione originariamente dichiarati dalla società Viraj, tali costi dovrebbero anche costituire la base cui aggiungere gli oneri finanziari e le altre SGAV.
- (46) La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha assunto i costi di fabbricazione rivisti come base per il calcolo degli adeguamenti relativi agli oneri finanziari e alle altre SGAV.
- (47) La società Viraj ha inoltre sostenuto che l'adeguamento verso l'alto dei costi di fabbricazione pari all'11,17 %, di cui l'8,74 % per gli oneri finanziari e il 2,70 % per le altre SGAV, quale descritto nel considerando (33), è stato determinato in maniera erronea. Ha sostenuto in particolare che dovrebbero essere aggiunte al denominatore anche altre spese (pezzi di ricambio e materiali di consumo, energia e combustibile, costi di manodopera) che la Commissione aveva già considerato come parte dei costi di fabbricazione.
- (48) La Commissione ha accolto l'argomentazione della società Viraj e ha adeguato il denominatore di conseguenza. L'adeguamento verso l'alto del costo di fabbricazione è stato pertanto fissato al 9,54 %, di cui il 7,25 % per gli oneri finanziari e il 2,29 % per le altre SGAV.
- (49) In seguito alla correzione di tali errori concettuali e materiali, il margine di dumping rivisto per la società Viraj è fissato all'1,6 %. Dato che il margine di dumping della società Viraj è ora un margine di dumping *de minimis*, si conclude che l'inchiesta dovrebbe essere chiusa senza l'istituzione di misure antidumping relative alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India prodotti dalla società Viraj.

#### 4. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (50) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva chiudere l'inchiesta senza istituire il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili d'acciaio inossidabile originari dell'India prodotti dalla società Viraj. Alle parti interessate è stata inoltre data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (51) Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.
- (52) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La riapertura dell'inchiesta a seguito della sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2017 nella causa T-67/14, *Viraj Profiles Ltd/Consiglio*, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, prodotti dalla società Viraj Profiles Limited, è chiusa.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 1).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE2102**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1307 DELLA COMMISSIONE****del 27 settembre 2018****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 6382]

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione <sup>(5)</sup>, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione <sup>(6)</sup>, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.
- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.


<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1044 della Commissione <sup>(1)</sup> in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un'azienda avicola situata nella regione di Dobrich di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di tale focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/1044, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda avicola situata nella regione di Plovdiv di tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 si applica fino al 31 dicembre 2018. Dato che il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità continua ad essere rilevato negli uccelli selvatici e tenuto conto, in particolare, dell'attuale focolaio confermato in un'azienda avicola situata nella regione di Plovdiv in Bulgaria, vi è un rischio crescente di ulteriori focolai nel pollame e nei volatili in cattività. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 fino al 31 dicembre 2019. Tale proroga tiene conto degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e dei rischi per la salute degli animali in caso di eventuali nuovi focolai della malattia, come pure dell'esperienza acquisita nell'applicazione, nel corso delle recenti epidemie, di misure di protezione che si sono dimostrate efficaci nel limitare al minimo la trasmissione laterale tra allevamenti di pollame, se si eccettuano i casi di diffusione verificatisi in alcuni Stati membri con determinati sistemi di produzione di uccelli acquatici domestici.
- (13) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che siano incluse le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificata come segue:

- 1) All'articolo 5, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».
- 2) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1044 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 12).





*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

(1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Plovdiv region:	
Municipality of Maritsa — Trilistnik	12.10.2018»
Municipality of Rakovski — Land of Stryama — State hunting farm "Chekeritsa"	

(2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Plovdiv Region:	
Municipality of Maritsa — Trilistnik — Land of Stryama - State hunting farm "Chekeritsa"	dal 12.10.2018 al 21.10.2018
Municipality of Maritsa: — Rogosh — Skutare — Manole — Manolsko Konare — Yasno pole — Dink — Krislovo — Kalekovets — Zhelyazno — Voivodino — Sadovo	21.10.2018»
Municipality of Rakovski — Rakovski — Shishmatsi — Stryama	



**REGOLAMENTO (UE) 2018/1308 DEL CONSIGLIO**  
**del 28 settembre 2018**  
**che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda le possibilità di pesca della spigola**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici per il 2018, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha presentato un parere riveduto per la spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b-c, 7a e 7d-h (Mare del Nord centrale e meridionale, Mare d'Irlanda, Manica, Canale di Bristol e Mar Celtico) per il 2018. In base a tale parere, per conseguire il rendimento massimo sostenibile nel 2018 il prelievo della pesca commerciale e della pesca ricreativa non dovrebbe complessivamente superare le 880 tonnellate. Le misure di ricostituzione dello stock dovrebbero consentire un aumento della biomassa nel 2018. Secondo tale parere, il CIEM segnala inoltre una minore mortalità per pesca nelle attività di pesca ricreativa. Inoltre, il CIEM ha stimato un più elevato tasso di sopravvivenza nella pratica di cattura e rilascio (catch-and-release) (tasso di mortalità del 5 % per tale pratica rispetto alle stime precedenti del 15 %). È quindi opportuno che nell'ambito delle attività di pesca ricreativa che si terranno nel periodo ottobre - dicembre 2018 possa essere conservato un pesce per pescatore al giorno. È opportuno che ciò si applichi altresì alla divisione CIEM 6a.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/120, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- «4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva:
- a) dal 1° gennaio al 30 settembre 2018, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, da 7a a 7k, sono autorizzate unicamente attività di pesca di cattura e rilascio della spigola. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
  - b) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno.»

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
M. SCHRAMBÖCK

**18CE2104**


---

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2018-GUE-093) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 1 2 9 \*

€ 8,00

